

**3 editoriale****racconto per immagini**

- 6** Massimo Mongero *La costituzione per noi*

**l'opinione**

- 8** Francesco Ravinale *Siano realisti: dialoghiamo*

**riflessioni sulla Carta Costituzionale**

- 10** Mauro Forno *Gli anni della Costituente*  
**13** Aldo Tirone *Le carte costituzionali nella storia*  
**21** Remo Fornaca *L'idea di scuola*  
**24** Emanuele Bruzzone *L'impegno di Leopoldo Elia*

**riforme o travisamenti?**

- 27** Emilio Giribaldi *Costituzione senza confini*  
**33** Aldo Mirate *Giustizia, un fragile equilibrio*  
**37** Dino Raiteri *Modelli autoritari*  
**40** Angioletta Ghidella *Il diritto al lavoro*  
**42** Mario Alfani *Salute, un diritto universale*  
**44** Edoardo Angelino *La demolizione della scuola pubblica*  
**46** Michele Miravalle *La spada della fiducia contro il coltello del tempo*  
**48** Alessandro Berruti *All'ombra della precarietà*

**documenti**

- 51** a cura di Michele Miravalle e Giuseppe Vitello  
*Biennale Democrazia*

**schede**

- 52** *Cittadinanza*  
**54** *Comunità*  
**55** *Diritti doveri*  
**57** *Fiducia*  
**60** *Fondata sul lavoro*  
**61** *Identità*

- 64 *Il riconoscimento*
- 65 *Laicità e fondamentalismi*
- 68 *Multiculturalismo*
- 69 *Nazione e nazionalismo*
- 72 *Partecipazione*
- 73 *Pluralismo*
- 76 *Sovranità*
- 77 *Stato di diritto*

**Racconto fotografico**

La Costituzione secondo gli studenti dell'Istituto Statale d'Arte  
"Benedetto Alfieri" di Asti.

*con il contributo di*



Ricordiamo i siti:

[www.davidelajolo.it](http://www.davidelajolo.it)

[www.cultureincontri.it](http://www.cultureincontri.it) notiziario delle associazioni culturali

## editoriale

di **laurana lajolo**

Abbiamo deciso di dedicare un numero monografico alla Costituzione e al dibattito sulle riforme istituzionali, perché, nel dibattito politico in corso, si sta mettendo mano praticamente e teoricamente a punti altamente sensibili della Carta, quindi ad elementi essenziali del nostro sistema istituzionale. Un dibattito molto importante per il nostro futuro democratico che va condotto in un clima di serietà, di dignità, di rispetto reciproco, senza discriminazioni e intolleranze.

L'opinione che apre la rivista è del vescovo **Mons. Francesco Ravinale**, una riflessione intensa che, riprendendo le tematiche del numero precedente della rivista, *Democrazia meticcias*, fa un significativo richiamo alla ricchezza della società multietnica e all'esigenza di dialogo basato sulle parole chiave di mitezza, fiducia, prudenza al fine di gestire adeguatamente la complessità dei processi migratori e dei cambiamenti sociali.

La prima parte, *Riflessioni sulla Carta Costituzionale*, si apre con la convincente ricostruzione storica di **Mauro Forno** degli anni dell'Assemblea Costituente, cioè dalla Resistenza alla leadership democristiana, quando i partiti di massa sono capaci di compromessi atti a coinvolgere la maggioranza della popolazione nella formazione del processo democratico. Quando nel '47 De Gasperi, sostenuto dalle forze economiche e dal Vaticano, stabilisce il legame con gli Usa, i comunisti pragmaticamente ne prendono atto, mentre permane valido il patto antifascista per scrivere ed approvare la Costituzione, anche se i conflitti sociali si fanno più aspri nel clima di guerra fredda tra il blocco occidentale e il blocco sovietico.

Il giudice **Aldo Tirone**, conducendo un percorso storico-giuridico dalle monarchie assolute fino alla Costituzione, spiega con chiarezza i fondamenti giuridici della nostra democrazia. Sottolinea in particolare che la Carta è volutamente rigida per sottrarre la materia disciplinata della legge fondamentale dello Stato a future maggioranze politiche e per confermare i principi, che non possono essere abrogati o modificati con semplice legge ordinaria. Così come sono stati garantiti l'inviolabilità della Costituzione, la separazione dei poteri, l'autonomia della magistratura.

Il professore **Remo Fornaca**, apprezzato studioso della storia della pedagogia e della scuola italiana, ricorda le qualificate personalità cattoliche, liberali e di cultura marxista che nell'Assemblea Costituente hanno lavorato insieme a prefigurare l'istituzione scolastica e gli ordinamenti universitari e analizza gli articoli che sostengono l'educazione, la cultura, l'istruzione, la scuola, la ricerca, l'arte, la scienza, la formazione dell'uomo e del cittadino. E' su questa intelaiatura che si sono attuate poche e importanti riforme come l'istituzione della scuola media unica, degli asili nido e della scuola per l'infanzia, l'inserimento sociale e scolastico dei diversamente abili e degli immigrati, le 150 ore, la partecipazione alla gestione scolastica, lo stato giuridico degli insegnanti, la sperimentazione didattica.

Il sociologo **Emanuele Buzzone** ricorda la figura del costituzionalista Leopoldo Elia, amico di Giuseppe Dossetti e docente all'Università di Torino, dove ha formato un gruppo di qualificati costituzionalisti. Elia fu anche parlamentare democristiano, presidente della Corte Costituzionale, ministro nel governo Ciampi, riuscendo a coniugare l'impegno di studio con l'impegno politico.

Nella seconda parte *Riforme o travisamenti?* il presidente del Comitato per la Costituzione **Emilio Giribaldi** affronta con argomenti giuridici il tema della costituzione materiale sopranazionale e la comparazione in campo europeo delle norme costituzionali. Sottolinea come la nostra Costituzione sia cambiata e si evolva nella continuità del sistema costituzionale per rispondere alle esigenze della società, rimanendo però inalterata nei principi supremi.

L'avvocato **Aldo Mirate**, grazie anche all'esperienza maturata in sede parlamentare, affronta le questioni aperte dalla riforma della giustizia, partendo dalla considerazione che le ultime elezioni politiche hanno sancito l'egemonia di una cultura politica in larga parte alternativa rispetto a valori essenziali della Costituzione. Con i provvedimenti adottati di leggi *ad personam* e con le riforme annunciate si va ad alterare l'equilibrio dei poteri dello Stato fino a travolgere principi che costituiscono i nuclei forti del progetto costituzionale, ad esempio mettendo in discussione l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

**Dino Raiteri** esprime la preoccupazione che la volontà di rendere rapida ed efficace l'opera del governo possa rappresentare la torsione autoritaria della nostra Costituzione e analizza come i modelli connotati dall'elemento libertà-efficienza siano diventati con il tempo strumenti per attuare cambiamenti in nome della governabilità anche con slittamenti verso forme autoritarie del potere.

**Angioletta Ghidella**, dal suo osservatorio sindacale, ribadisce, sulla base degli articoli della Costituzione, che il lavoro deve rappresentare il vero fondamento della nostra società, che, invece, in antitesi con i principi costituzionali, da troppi anni è considerato una variabile secondaria del nostro sistema economico. E la situazione si aggrava oggi quando la crisi economica rende ancora più pressanti i problemi dell'incertezza del posto di lavoro, della precarietà e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Edoardo Angelino**, docente al Liceo Scientifico, denuncia che i tagli indiscriminati alla scuola, oltre che creare difficoltà evidenti ai processi di istruzione e di formazione, portano all'inevitabile demolizione della scuola pubblica, mettendo in seria crisi non solo il diritto allo studio, ma anche il futuro della società, poiché si viene a sottrarre alla scuola il compito di formare la futura classe dirigente.

Rimanendo nel campo scolastico **Michele Miravalle** dà conto dei laboratori fatti dall'Associazione *Libera* nelle scuole superiori e il confronto con gli studenti gli fa dire che è necessario che le generazioni più esperte spieghino alle nuove il significato di parole quali lavoro, popolo, giustizia, libertà, contenuti nei 139 articoli, uscendo dalla dicotomia formale tra modifica e conservazione.

Il giornalista **Alessandro Berruti** definisce i giovani di oggi, sopraffatti dal precariato del lavoro e della vita, deboli e ricattabili perché senza diritti, una generazione perden-

5

te, che, sulla base delle risorse future, potrebbe entrare in conflitto con la generazione precedente. Una lotta tra padri e figli per un posto di lavoro.

Nella parte *Documenti* **Michele Miravalle** e **Giuseppe Vitello** presentano le schede elaborate dai gruppi di lavoro coordinati da Gustavo Zagrebelsky per *Biennale Democrazia*, (svoltasi a Torino tra il 22 e il 26 aprile in occasione del centenario della nascita di Norberto Bobbio) su diversi percorsi tematici: il multiculturalismo, la fiducia come risorsa sociale ed economica, le sfide politiche, culturali ed economiche che le democrazie di oggi devono affrontare, il rapporto tra democrazia e verità, le emozioni, passioni, ragioni che fondano la nostra fiducia nella democrazia, la laicità e i fondamentalismi, la nazione e i nazionalismi, la partecipazione. Una documentazione preziosa per chi vuole leggere il dettato costituzionale alla luce dei problemi di oggi.



**Art. 21**

## la costituzione per noi

di **massimo mongero**, dirigente scolastico istituto statale d'arte benedetto alfieri

Nei primi mesi del corrente anno scolastico numerose classi della nostra scuola, l'**Istituto d'Arte** Benedetto Alfieri, hanno lavorato ad approfondire i temi della **Costituzione**, in particolare confrontando i suoi principi generali con la realtà che quotidianamente tutti noi viviamo, anche per valutarne in maniera critica il grado di attuazione.

Considerata la specificità della scuola, una parte centrale del progetto era costituita dalla realizzazione di **opere d'arte visiva** che esprimessero sinteticamente le conclusioni di quel percorso o, più spesso, i dubbi, le perplessità, le aspirazioni che il confronto con il nostro testo fondamentale aveva stimolato.

Nel mese di ottobre il Comitato Provinciale per la valorizzazione della cultura della Repubblica nel contesto dell'Unità Europea, istituito presso la Prefettura di Asti, ha avanzato la proposta di allestire una **mostra** per celebrare il sessantesimo anniversario della Carta costituzionale. Dall'incontro di quella attività scolastica e di questa proposta è nata **La Costituzione per noi**, che ha visto l'esposizione per quasi due mesi di circa cinquanta lavori nelle sale del Teatro Alfieri e della Sala Pastrone.

**L'idea chiave** che si è definita fin dall'inizio del progetto è quella del **manifesto pubblicitario**. Si trattava dunque di individuare slogan, direttamente ispirati al testo costituzionale o addirittura tratti da esso, e poi di trovare soluzioni grafiche d'impatto per veicarli. L'idea iniziale si è poi allargata a comprendere altre forme espressive diffuse nella scuola e, accanto al pannello di stile grafico-pubblicitario, si sono aggiunte le realizzazioni pittoriche e il fumetto.

I **tre filoni** si sono sviluppati indipendentemente, sotto la guida di docenti diversi e anche con percorsi creativi differenti. I pannelli pubblicitari hanno comportato, per esempio, un maggiore livello di interdisciplinarietà, coinvolgendo in una prima fase anche i docenti di lettere nella individuazione degli slogan e nella riflessione sul linguaggio. Le tavole a fumetti sono state sviluppate interamente al di fuori dell'orario di lezione da un piccolo gruppo di allievi che ha operato sotto la guida di una giovanissima ex allieva che lavora nel settore. Le opere di tipo pittorico, ad acquarello e acrilico, hanno comportato in generale un approccio meno meditato e più libero e immediato.

Il risultato ci pare testimoni l'impegno onesto che un gruppo di giovani ha profuso per cercare di capire un presente non facile alla luce degli insegnamenti dei padri fondatori del nostro stato e per arrivare ad esprimere un'opinione, forse, a volte, un ideale, pur nelle incertezze del mondo attuale.

Nel numero della rivista vengono pubblicati solo alcuni elaborati per ragioni di spazio e di resa in bianco e nero.

Di seguito i nomi degli allievi coinvolti:

Classe 2RC

Irene Bellio, Morena Coggiola, Virginia Mussa, Gaia Pace, Giulia Pairotti

Classe 3DI

Massimo Biolcati, Arianna Cognasso, Alida Finotto, Sonia Gabetto, Naomi La Vista, Lorenza Manassero, Mirella Masoero, Elena Pelò, Martina Pollina, Ascenzio Reano, Mara Terzuolo

Classe 4RC

Giacomo Langella, Francesco Migliore

Classe 5rc

Carolina Carbonari, Elisa Molino, Virginia Perotto, Sara Zecchino

Classe 3AA

Martina Ferracuti

Classe 4AA

Marica Alciati, Martina Badagliacca, Gabriella Beccati, Marilena Beccati, Federico Bruno, Luca Colella, Marco Danzi, Ilaria Dentico, Sara Franco, Giorgia Gallio, Katia Gasparri, Ramona Gavardino, Umberto Gorrasi, Daniele Guida, Andrea Iudicelli, Alessio Ligato, Elisabetta Massucco, Angela Paonessa, Francesca Peponi, Francesca Ponzano, Alexander Reinertson Bonanni, Lucian Zenovei

Classe 5AA

Roberto Toppino

I docenti che hanno partecipato:

Prof. Piergiorgio Bricchi di Materie Letterarie,

Prof.ssa Carla Balbo e Prof.ssa Gloria Vigliocco di Discipline Pittoriche,

Prof.ssa Paola Grassi di Discipline Plastiche,

Prof. Emanuele Matera di Discipline Geometriche.

Il gruppo di fumetto è stato coordinato dall'ex allieva (Esame di Stato 2008) Giulia Francesca Massaglia.

## siamo realisti: dialoghiamo

di **francesco ravinale**, vescovo di asti

Ho seguito con grande interesse il dibattito stimolato dalla rivista **Culture** e animato dalla testimonianza vissuta della nostra **Caritas** diocesana.

L'accenno ad una "**democrazia meticcias**" è certamente un'espressione provocatoria e nella mia persona ha provocato, appunto, una serie di ricordi e di esperienze vissute, che hanno segnato e stanno tuttora segnando la mia esperienza di vita. Ho ricordato il giorno in cui, rettore al Santuario di Oropa, una telefonata anonima minacciava: "Se arrivano gli Albanesi diamo fuoco alla chiesa". Ho preso coscienza del mio essere Vescovo in un territorio in cui il 10% della popolazione non è di origine italiana.

Ho allargato la riflessione al fatto che anche tra italiani sempre più ci troviamo a vivere il confronto fra **culture diverse** e spesso su argomenti di grande criticità.

L'accettazione positiva di una "**cultura meticcias**" è soprattutto questione di **realismo** e di **senso storico**. Il fenomeno delle **migrazioni** è caratteristico di questo periodo e non può essere neutralizzato. Semplicemente può essere **vissuto e gestito**. Il rifiuto di questa situazione è un **atteggiamento antistorico**, oltre che la pericolosa complicazione di una vicenda che già di per se stessa richiede intelligenza ed equilibrio.

In secondo luogo il rispetto di questo "meticcias" è comprensione **dell'importanza della diversità** e della **ricchezza** che deriva dal contributo di punti di vista diversi. Certo le diverse culture che compongono l'attuale tessuto sociale danno vita ad una realtà complessa, ma la tecnologia insegna che i meccanismi complessi sono proprio quelli che stanno donando tante agevolazioni al nostro tenore di vita.

Una giusta preoccupazione in questo contesto di complessità può essere quella di salvaguardare le diverse identità culturali, a cui siamo affezionati, anche per la ricchezza umana e l'orientamento di vita che hanno saputo ispirare. La tensione tra **doverosa accettazione** della diversità e **rispetto delle identità** può trovare il suo equilibrio nella ricerca del **dialogo**, tanto invocato e così poco realizzato nella nostra società. Non è fuori luogo raccogliere la lezione di quel grande maestro di dialogo che fu **Paolo VI**, il Papa chiamato a gestire la grande vicenda del **Concilio Vaticano II** e in seguito il travagliato periodo della contestazione.

Nella sua prima Lettera Enciclica, *Ecclesiam suam*, in cui invita la Chiesa a farsi dialogo, indica quattro caratteristiche essenziali per il dialogo.

Innanzitutto la **chiarezza**. Il dialogo è un travaso di pensiero e può essere attuato solo nella lucidità del confronto e nel coraggio delle proprie posizioni. Il triste spettacolo quotidiano dell'arroganza dei nostri politici non è certamente dimostrazione di coraggio. Personalmente sono convinto che le tante espressioni sopra le righe a cui siamo ormai rassegnati non esprimano coraggio. Al contrario l'arroganza è indice di paura: poiché si teme l'inconsistenza delle proprie argomentazioni, si sente il bisogno di alzare il tono del dibattito.

In secondo luogo la **mitatezza**. L'ideale a cui ho sentito il bisogno di ispirare la mia vita

è Gesù Cristo, che a buon diritto poteva dire: *“imparate da me, che sono mite e umile di cuore”*. Il confronto che avviene in un dialogo autentico, per essere efficace evita i modi violenti e orgogliosi, non tollera espressioni pungenti e offensive, ma si preoccupa di essere autorevole per la verità che espone, per l’armonia che instaura e per l’equilibrio che dimostra nella generosità e nella pazienza.

Inoltre il dialogo è espressione di **fiducia**, nella propria parola e nell’attitudine dell’interlocutore ad accogliere quanto gli si dona, nella comune ricerca del bene.

Infine la **prudenza**, che comporta attenzione alle situazioni concrete, all’opportunità di parlare o tacere a seconda delle circostanze e il discernimento sulla scelta degli argomenti dialettici che si decide di affidare alla comune riflessione.

In questo momento particolare della storia, ritengo che l’augurio migliore da formulare per la nostra società sia quello di saper instaurare un dialogo proficuo sui valori da realizzare e, prima ancora, un **clima di armonia** nel quale il dialogo possa attecchire e svilupparsi.

la  
Costituzione  
per **NOI**

**60° Anniversario  
della  
Costituzione Italiana**

**IL LAVORO UCCIDE ?**

**IL  
LAVORO  
NOBILITA' L'UOMO**

**EVITIAMO CHE LO UCCIDA**

paonessa

**Articolo 4**  
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto

## gli anni della costituente

di **mauro forno**, storico, università di torino

**25 aprile 1945 - 1° gennaio 1948.** Meno di mille giorni separano la Liberazione - e la fine di un conflitto sanguinoso - dall'entrata in vigore della Costituzione. I giorni terribili, intensi, straordinari della resa dei conti contro i fascisti, della speranza di ritorno a una vita normale, del riemergere di desideri a lungo repressi, del rientro a casa di chi era sopravvissuto alla tragedia della guerra (i prigionieri, gli internati militari, i deportati per ragioni razziali, religiose o politiche).

Sul fronte istituzionale il **referendum pone fine alla monarchia**, decretando l'esilio del re. Poco dopo, l'approvazione della cosiddetta **"amnistia Togliatti"** sana, non senza polemiche, lo spinoso problema delle sanzioni contro i fascisti. A livello culturale si inaugura una stagione di vero e proprio rigoglio, con l'apertura di **nuovi spazi di impegno e partecipazione**, mentre torna a farla da padrone la recuperata dimensione della politica dove, specie dopo l'esclusione dei comunisti dai governi ciellenisti e la fine del Partito d'Azione (che nell'ottobre 1947 confluisce nel Psi), si afferma prepotentemente la **leadership degasperiana**, che a sua volta inaugura una lunghissima stagione di governi a guida democristiana. De Gasperi avvalora e rafforza una **scelta filo-occidentale** stabilita fuori dai confini nazionali e di cui Togliatti e i comunisti hanno saputo prendere atto. Il tutto mentre l'Europa e il mondo intero iniziano a dividersi con la tracciatura di quel confine, la "cortina di ferro", che si materializza simbolicamente con la costruzione del **muro di Berlino**. I mondi economico e finanziario dimostrano apprezzamento per l'ascesa di De Gasperi. E lo stesso fanno gli Alleati, i quali non a caso danno immediato corso a una decisione presa durante le ultime settimane del governo Parri: la restituzione al governo italiano delle terre ancora poste sotto il loro controllo.

Il leader democristiano si dimostra abile a sfruttare le esperienze maturate e i legami consolidati durante i dodici mesi alla guida del ministero degli Esteri, in particolare con i rappresentanti degli Alleati in Italia e con gli Stati Uniti. Gode, inoltre, dell'aperto appoggio della Santa Sede, che sostiene caldamente le iniziative governative (come ad esempio il *Prestito per la ricostruzione*), esorta i fedeli a un'esistenza di sacrificio e di lavoro, si sforza di tenere alto il morale della popolazione e di assistere le fasce socialmente deboli.

### *I governi De Gasperi*

In un primo tempo **De Gasperi** – pur non ritenendo l'alleanza con le sinistre una soluzione stabile e definitiva per l'assetto politico del paese – appare consapevole del fatto che, in un'Italia uscita dal conflitto **divisa e lacerata**, i primi governi post-bellici non possono esimersi dal ricercare tratti comuni su cui disegnare un'idea nuova di nazione.

Egli erige per questo l'**antifascismo a presupposto fondamentale** della sua azione, riuscendo a limitare e a convogliare le tentazioni rivoluzionarie di alcune componenti della sinistra italiana e a circoscrivere il confronto politico al piano del consenso. Nello stesso tempo, lavora per mitigare l'impatto della cultura cattolica con una serie di nuovi elementi,

a partire dal **pluralismo politico**, sostanzialmente estranei alla sua tradizione storica. Dal punto di vista delle prospettive politiche, analogo pragmatismo viene dimostrato dal leader dei comunisti italiani, **Palmiro Togliatti**, il quale se da un lato appare consapevole di quanto la Resistenza abbia rappresentato un passaggio fondamentale per la vita del paese, sa anche che - in un dopoguerra condizionato dalla logica spartitoria di Yalta - l'auspicato processo di **democratizzazione** non ha altro modo per realizzarsi che nell'ambito di un **sistema parlamentare**, all'interno della sfera occidentale e in un quadro di rapida ripresa economica. Si tratta di una prospettiva che egli ha esplicitamente teorizzato sin dal suo rientro in Italia nel marzo 1944 e che ha riproposto nel suo discorso davanti al Consiglio nazionale del Pci il 7 aprile 1945.

Malgrado le riserve di quella parte di militanti fedeli al dogma della rivoluzione, convinti che il culmine della lotta al nazifascismo debba coincidere con il momento del rovesciamento dello stato borghese, il leader comunista punta di fatto ad allontanare dalla base qualsiasi suggestione di carattere eversivo, per far valere in prospettiva il peso di un "**partito nuovo**", capace di assolvere a un **ruolo democratico** e "**nazionale**". Dopo un lungo conflitto e una guerra fratricida combattuta sul territorio della nazione, persino una parte di quei cittadini favorevoli a una prospettiva di tipo sovietico non sarebbe stata del resto probabilmente disposta a pagare il prezzo di una nuova guerra civile.

Ai dirigenti della **sinistra** appare insomma evidente che esiste una massa di lavoratori (soprattutto impiegati statali, contadini, ma anche consistenti porzioni di proletariato industriale) che non condivide affatto la strategia della lotta sociale e della **contrapposizione di classe**.

Il paese - in cui prevalgono persone prive di particolare preparazione politica e del tutto indifferenti ai conflitti ideologici esplosi durante la guerra civile - vuole solo chiudere in fretta la parentesi del conflitto.

#### *La maggioranza silenziosa*

Anche dal punto di vista della **cultura economica**, nell'immediato dopoguerra i partiti della sinistra si dimostrano inclini a sostenere le logiche liberiste. In parte condizionati dal rifiuto di ripercorrere in qualsiasi maniera le strade battute dal dirigismo fascista, essi finiscono anzi per mettere presto in secondo piano le prospettive di pianificazione statale e, alla resa dei conti, per avallare il libero mercato.

Questo sforzo di **adattamento al nuovo quadro** non soddisfa, inevitabilmente, molti ex partigiani. Delusi da una politica nella quale non riescono a riconoscersi, alcuni di loro avviano una rivisitazione della propria esperienza personale, passante per l'esaltazione della *memoria* della Resistenza, come crogiolo di un forte vissuto morale. Altri scendono sul disperato terreno della lotta e riprendono le armi.

Sintomatica di questo clima appare la clamorosa vicenda di **Santa Libera**, dell'agosto 1946, quando alcuni **partigiani astigiani**, amareggiati per l'approvazione del provvedimento di amnistia e per l'esautoramento di un ex compagno dalle funzioni di capo della polizia ausiliaria di Asti, poi sostituito con un ex ufficiale della polizia dell'Africa orientale, mettono in atto una vera e propria **ribellione armata**.

Quelli della **Costituente** sono dunque anni di **mediazioni** e di **compromessi**, in cui i partiti di massa tentano di rispondere alle esigenze materiali di una popolazione stremata e di coinvolgere la maggioranza delle sue componenti in un **discorso democratico**. Essi, alla prova dei fatti, si dimostrano soprattutto sensibili alle rivendicazioni di quella maggioranza di popolazione che - pur anagraficamente partecipe degli eventi e spesso vittima della tragedia del conflitto - non ha mai scelto di schierarsi, non ha mai sposato nessuna delle parti in lotta e non si sente in debito con nessuno, nemmeno con la Resistenza, pur non esimendosi dal condannare i frutti peggiori di un ventennio di dittatura.

la  
Costituzione  
per **NOI**

# 60° Anniversario della Costituzione Italiana



**Articolo 3**

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Pepponi Francesca

## le carte costituzionali nella storia

di **aldo tirone**, giudice, tribunale di asti

La Costituzione è la legge fondamentale, che stabilisce l'insieme dei principi e delle regole *caratterizzati* un determinato Stato in un determinato momento storico, nei quali si riconosce un popolo e sui quali questo basa la propria convivenza.

Essa definisce altresì l'organizzazione politica dello Stato, ossia la forma di Stato (unitario, federale, regionale; democratico o dittatoriale) e di Governo (monarchia o repubblica).

Questi principi e queste regole rappresentano la cornice politica condivisa dalla grande maggioranza dei cittadini: entro questa **cornice invalicabile** si collocano, senza metterla in discussione, le politiche delle differenti maggioranze di governo.

Le Costituzioni non piovono dal cielo, ma sono il prodotto della storia.

Per conoscerle a fondo e comprenderne la portata non basta leggerne il testo (il che sarebbe già importante), ma è necessario collocare la loro nascita nel contesto storico: perciò è utile comprendere le cause sociali e politiche che stanno alla loro base, per giudicare il presente e scegliere in modo consapevole.

### *La monarchia assoluta*

Le **monarchie assolute nazionali**, nascono e si consolidano in Europa tra il 1300 e il 1500 dalla dissoluzione dei due poteri che avevano dominato il medioevo: l'Impero e il Papato. In questo periodo i feudatari più potenti realizzano gli **stati nazionali** europei (Spagna, Francia, Inghilterra), evoluzione che non si compie in Italia, dove nessun "signore" riesce a unire il paese.

Secondo la concezione filosofica e giuridica dell'epoca, che ovviamente giustificava il potere del re, la **monarchia assoluta** era **la forma di governo più naturale**, paragonata all'autorità del padre nella famiglia, alla quale erano soggetti i figli e la moglie; questa forma di governo era ritenuta necessaria per assicurare l'unità e il bene dello Stato e per scongiurarne la rovina, cui avrebbe portato la divisione. Il **sovrano** era **assoluto**, perché *legibus solutus*, ossia non vincolato né dalle leggi dei suoi predecessori, né dalle proprie. Questa era ad esempio l'opinione di pensatori come Jean **Bodin** e il cardinale **Richelieu**.

### *La borghesia e il giusnaturalismo*

Commercianti e banchieri acquisirono nel corso dei secoli sempre maggiore consapevolezza del proprio ruolo economico, sociale e politico: e vollero a un certo punto vedere riconosciute le loro pretese di libertà. Si fece allora strada il **giusnaturalismo**, un filone del pensiero filosofico politico del Seicento, che ha i suoi massimi esponenti nell'inglese Thomas **Hobbes** e negli olandesi Ugo **Grozio** e Baruch **Spinoza**: esso cominciò a mettere in discussione la convinzione che il potere del sovrano derivasse da Dio. I giusnaturalisti affermano al contrario che lo **stato** nasce per effetto di un **patto**,

di un **contratto tra gli uomini**. Con questa **convenzione** gli uomini attribuiscono il potere al sovrano, **per porre fine allo “stato di natura”**, caratterizzato dall’egoismo individuale e dalla **guerra di tutti contro tutti**. Gli uomini sono indotti a stipulare il patto dal quale nasce lo Stato non per lungimiranza, ma per la **paura della morte** e della dissoluzione, insita nella condizione di natura in cui ognuno è in guerra contro tutti. Si fa strada la convinzione che a fianco del diritto divino esista un **diritto naturale**, che appartiene all’uomo ed è espressione della **retta ragione**. Questo diritto naturale garantisce alcuni **diritti inalienabili dell’individuo** che stanno particolarmente a cuore alla società borghese: la **proprietà**, la **libertà religiosa**, il diritto di disporre liberamente delle proprie risorse. Per il momento l’indivisibilità del potere non viene ancora messa in discussione, ma si comincia ad affermare il principio che la fonte e la **legittimazione del potere sovrano è umana** (e come tale teoricamente revocabile), non più divina.

#### *Le assemblee rappresentative e le costituzioni*

Poiché avevano bisogno di molto denaro per finanziare le guerre e pagare gli eserciti-mercenari, grazie ai quali conservavano il trono, i sovrani dovettero scendere in qualche modo a patti con i nobili e i borghesi, sia per ottenere prestiti dai banchieri, sia per riscuotere le tasse.

Nacquero così le **assemblee rappresentative**, chiamate **Stati Generali** in Francia, **Parlamento** in Inghilterra e **Cortes** in Spagna: in queste assemblee, originariamente meramente consultive e convocate a proprio piacimento dal sovrano, si radunavano i rappresentanti dei nobili, del clero e della borghesia ossia delle classi più agiate.

#### **Il popolo non aveva ancora voce in capitolo.**

La prima costituzione fu la **Magna Charta Libertatum** (Grande Carta delle Libertà), che nel 1215 i baroni (ossia i nobili) inglesi imposero al re Giovanni “Senzaterra”.

Tuttavia quel documento non ha nulla a che vedere con le costituzioni moderne, perché rappresenta una **concessione ai privilegi della casta dei nobili**: con essa, infatti, il re si impegnava a non imporre tributi senza il consenso del Parlamento e a non privare della libertà, né esiliare alcun nobile, senza che fosse prima giudicato da un tribunale di suoi pari.

Originariamente il Parlamento inglese era l’assemblea dei grandi feudatari: alla fine del XIII secolo prese il nome di *Camera dei Lords*, alla quale si affiancò la *Camera dei Comuni*, che rappresentava la borghesia cittadina e i piccoli nobili di campagna.

Nel **1689** il Parlamento approva il **Bill of Rights**, una dichiarazione solenne, che il re inglese Guglielmo III d’Orange dovette rispettare. Essa prevedeva, tra l’altro, che senza il consenso del Parlamento il re non potesse: sospendere l’efficacia delle leggi; imporre tasse; far processare i sudditi che avessero presentato petizioni; perseguire i sudditi per motivi religiosi, né incarcerarli senza processo. Era nata la **monarchia parlamentare**, che poneva fine all’assolutismo monarchico, anche se il Parlamento non era ancora espressione di tutto il popolo, ma solo dei nobili e della ricca borghesia.

*L'illuminismo: diritti naturali e divisione dei poteri*

Nel Settecento si compie la crisi della monarchia assoluta abbattuta dalle **rivoluzioni borghesi** in Francia e in America. Gli **illuministi** al Dio medievale, fonte di ogni potere e sapere, sostituiscono la **Ragione** e predicano la superiorità della libertà sul dispotismo, della tolleranza sul fanatismo religioso, della scienza sull'ignoranza. Nel libro *L'esprit des lois* ("Lo spirito delle leggi"), pubblicato in Francia nel 1748, per la prima volta **Montesquieu** espone la teoria della **separazione dei poteri**. Egli scrive: "Quando nella stessa persona il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, perché si può temere che lo stesso monarca faccia leggi tiranniche per attuarle tirannicamente. E non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo, poiché il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, essendo il giudice al tempo stesso legislatore; se poi fosse unito con il potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore".

Nasce dall'illuminismo **uno dei principi caratterizzanti di tutte le costituzioni democratiche moderne**, tra cui la nostra, che sul punto è particolarmente attenta per impedire il ripetersi della dittatura fascista, in antitesi alla quale essa fu voluta dal popolo italiano.

I **diritti** rivendicati dalla borghesia contro l'assolutismo monarchico vengono consacrati come **naturali e irrinunciabili** nella *Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America*, approvata dal Congresso di Filadelfia del 4 luglio 1776 e dalla *Dichiarazione*



*zione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino* approvata il 26 agosto 1789 dall'Assemblea Nazionale Costituente francese: **libertà, vita, ricerca della felicità, proprietà, uguaglianza di fronte alla legge, fratellanza, sicurezza, resistenza all'oppressione e al governo tirannico** sono i suoi elementi fondamentali.

### *Lo Statuto Albertino*

La sconfitta di Napoleone a Waterloo il 18 giugno 1815 segna il momentaneo arresto della Rivoluzione Francese e della sua visione del mondo. Con il Congresso di Vienna (settembre 1814 – giugno 1815) la nobiltà europea sogna un'impossibile **Restaurazione**: tra il 1820 e il 1830 nell'America del Sud la ribellione delle colonie, guidata tra gli altri da **Simon Bolivar**, un creolo educato agli ideali illuministi, segna la fine dell'impero spagnolo, mentre in Europa i moti e le insurrezioni liberali si propongono di ottenere la Costituzione e l'indipendenza; in Italia inizia il **Risorgimento**.

Nel 1848 l'Europa è percorsa da un'ondata rivoluzionaria, nella quale compare per la prima volta la **"questione sociale"** e i sovrani sono costretti a concedere le Costituzioni, che limiteranno d'ora in poi in modo irreversibile il loro potere.

Il 4 marzo 1848 il re piemontese Carlo Alberto **concede** lo **Statuto**, che dopo l'Unità d'Italia diventerà la **Costituzione del Regno** e rimarrà in vigore fino all'approvazione della Costituzione repubblicana, anche se di fatto esso verrà derogato dalle leggi fasciste. Con esso **il re** si riserva ancora poteri molto forti, perché: conserva nelle sue mani **il potere esecutivo**; si riserva **una compartecipazione al potere legislativo**, stabilendo che esso "sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati"; esercita un controllo sul **potere giudiziario**, poiché viene previsto che i giudici siano da lui nominati, anche se dopo tre anni di servizio viene riconosciuta loro l'inamovibilità.

Lo Statuto proclama l'**inviolabilità** della libertà individuale, del domicilio e della proprietà privata. Esso riconosce la **libertà di stampa**, ma consente che la legge ne reprimi gli abusi.

In materia religiosa lo Statuto, all'art. 1, stabiliva: "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi".

### *La dittatura fascista*

Dopo la prima guerra mondiale l'Italia, pur vittoriosa, si ritrova in una situazione economico sociale disastrosa, della quale, come sempre, fanno le spese soprattutto le classi popolari: rispetto al periodo anteguerra i prezzi dei generi alimentari erano aumentati di sei volte, mentre il salario degli operai era appena raddoppiato.

Il malcontento popolare sfocia nell'occupazione delle fabbriche al nord e delle terre al sud, che caratterizzano gli anni **1919 – 1920**, il cosiddetto **biennio rosso**.

Nel 1919 Benito **Mussolini** (ex militante socialista), fonda i *Fasci di combattimento*, che due anni più tardi presero il nome di **Partito Nazionale Fascista**.

Con i Fasci nascono le squadre delle camicie nere (dal colore della divisa dei fascisti), le quali non riconoscevano l'autorità dello Stato e, armate di manganello, assalivano le

sedi dei sindacati e dei partiti operai, volendo combattere il comunismo con la violenza. Il fascismo gode di ampi consensi o quanto meno della tolleranza e connivenza di molti strati sociali: i proprietari terrieri e gli industriali, che li finanziano per soffocare le proteste dei braccianti e gli scioperi, gli alti ufficiali dell'esercito, la piccola borghesia preoccupata e la corte.

I partiti politici tradizionali, come quello liberale, pensavano che i fascisti, dopo aver riportato **l'ordine con la violenza**, sarebbero ritornati nella legalità dello Stato liberale.

Il 28 ottobre del 1922 **Mussolini** ordina ai fascisti di "marciare su Roma" da tutta l'Italia, attuando il **colpo di Stato** che portò al potere il Partito Nazionale Fascista, agevolato nell'intento dal comportamento del re **Vittorio Emanuele III**, il quale, violando lo Statuto, si rifiutò di firmare il decreto di stato d'assedio, che gli era stato proposto dall'ultimo presidente del consiglio Facta e nominò capo del Governo Benito Mussolini, nonostante egli fosse esponente di una forza politica allora minoritaria in Parlamento. Nel 1924 si tennero le elezioni, nelle quali Mussolini, a capo di una lista nazionale, comprendente anche liberali di destra e cattolici moderati, ottiene il 65% dei voti, grazie a brogli e intimidazioni.

Egli aveva comunque fatto approvare una **legge elettorale**, la *Legge Acerbo*, che attribuiva il 75% dei seggi alla lista che avesse conseguito la maggioranza relativa con almeno il 25% dei voti. Nel giugno 1924 una squadra fascista sequestra e uccide il deputato socialista **Giacomo Matteotti**, per punirlo delle denunce dei brogli e delle violenze.

Ormai la **dittatura** è palese: nel 1925 vengono approvate le **leggi fascistissime**, che abolivano tutte le libertà democratiche; **l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista** è imposta **per legge** a chi vuole partecipare a concorsi pubblici e ai dipendenti dello Stato; viene creato un **Tribunale speciale** per la difesa dello Stato, incaricato di giudicare e condannare gli oppositori; nel 1926 al Governo viene riconosciuto il potere di emanare **leggi anche contro la volontà del Parlamento**; nel 1929 le elezioni vengono sostituite da un **plebiscito**, nel quale il popolo era chiamato ad approvare o respingere una lista unica di 400 candidati, tutti fascisti, indicati dal Gran Consiglio del Fascismo, organismo presieduto da Mussolini e formato dai gerarchi più importanti; il voto non era segreto, perché la scheda del *Sì* era tricolore, mentre quella del *No* era grigia; nel 1938 Mussolini proclama il *Manifesto della razza*, secondo il quale la popolazione italiana era prevalentemente ariana (razza considerata superiore alle altre), mentre gli ebrei erano qualificati come una razza inferiore; le **leggi razziali** privarono gli Ebrei dei diritti civili, vietando loro di sposare ariani, di ricoprire cariche pubbliche, di frequentare e insegnare nelle scuole pubbliche.

#### *La costituzione repubblicana*

La **Costituzione Repubblicana** fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, fu promulgata il 27 dicembre 1947 dal primo presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, ed entrò in vigore il **1° gennaio 1948**.

L'**Assemblea Costituente** fu eletta il 2 giugno 1946 dal popolo italiano, chiamato alle

urne anche per decidere sul **referendum istituzionale** tra Monarchia e Repubblica. Fu quella la prima volta in cui si tennero in Italia elezioni a **suffragio** davvero **universale**, perché per la prima volta nella storia nazionale **il diritto di voto** fu esteso anche **alle donne** (il suffragio universale maschile era stato introdotto agli inizi del '900 su iniziativa del governo Giolitti). L'Assemblea eletta elaborò il testo della Costituzione in un anno e mezzo di lavori tra il giugno 1946 e il dicembre 1947.

La **Costituzione** pose le fondamenta del **nuovo Stato**, che nasceva sulle ceneri della dittatura fascista, ripudiata dal popolo italiano. Infatti, nelle elezioni dell'Assemblea Costituente del 2 giugno 1946, su 556 deputati ben 469 (quasi l'85%) erano stati eletti dai partiti politici che avevano dato vita ai **Comitati di Liberazione Nazionale** (CLN) e avevano guidato la resistenza contro i tedeschi e la Repubblica Sociale Italiana: Partito Liberale, Partito democratico del Lavoro, Partito della Democrazia Cristiana, Partito d'Azione, Partito Socialista Italiano, Partito Comunista Italiano, Partito Repubblicano. I nostri costituenti, traendo insegnamento dal passato, si preoccuparono di **impedire** che la tragica esperienza della **dittatura fascista** potesse ripetersi. Questa preoccupazione spiega la **lunghezza del testo costituzionale**, con il quale si sono dettati i principi fondamentali della convivenza civile al fine di scongiurare il ritorno di regimi dittatoriali, e spiega anche le sue caratteristiche più importanti: la sua **rigidità**, il principio di **riserva di legge**, la previsione del controllo della **costituzionalità delle leggi** affidato alla **Corte Costituzionale**, la previsione della **Magistratura come ordine indipendente e autonomo**.



### Articolo 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

### *Una costituzione “rigida”*

La Costituzione Italiana viene definita dagli studiosi una **costituzione rigida** per significare che, a differenza dello Statuto Albertino, nessuna modifica può esserle apportata con legge ordinaria, essendo necessarie maggioranze qualificate, come previsto dall'**art. 138**. Si voleva in questo modo mettere un freno alla disponibilità delle future maggioranze di governo, di qualsiasi tipo dovessero essere. Essa rappresenta un riuscito compromesso tra le tre grandi correnti politico sociali (liberale, cattolica e socialista) che concorsero alla vittoria sul fascismo.

La Costituzione repubblicana si differenzia dallo Statuto Albertino, che era un testo flessibile, perché aveva la medesima forza della legge ordinaria e quindi poteva essere facilmente modificato o derogato da qualsiasi maggioranza parlamentare. Infatti, durante il periodo precedente, come si è detto, il Parlamento, egemonizzato dal Partito Nazionale Fascista, approvò molte leggi palesemente contrastanti con lo Statuto. **La rigidità** comporta la volontà di **sottrarre la materia disciplinata dalla Costituzione** a future maggioranze politiche e una maggiore resistenza dei principi consacrati nella Carta.

### *La Corte Costituzionale*

L'opzione in favore della costituzione rigida comporta l'esigenza di effettuare un **controllo di conformità** alla Costituzione delle leggi ordinarie, approvate dal parlamento. Questo controllo è stato affidato alla **Corte Costituzionale**, il massimo organo di garanzia della legittimità delle leggi e quindi dei diritti dei cittadini, che è stata attivata nel 1956.

Il compito della Corte Costituzionale è quello di assicurare **l'inviolabilità della Costituzione** da parte delle leggi ordinarie e di tutelarla contro eventuali abusi delle maggioranze politiche.

Si tratta di un compito delicato, perché comporta di fatto un **controllo sullo stesso operato del Parlamento**, sia pure limitato alla conformità delle leggi ai principi della legge fondamentale dello Stato. E' quindi necessario che i componenti della Corte siano scelti tra categorie di assoluto prestigio, godano di un consenso vasto e siano muniti di prerogative tali da metterli al riparo da possibili condizionamenti. La Costituzione ha previsto che essi vengano scelti in numero di 15 tra tre categorie: **magistrati** anche a riposo delle giurisdizioni superiori (*Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti*), **professori universitari** in materie giuridiche, **avvocati** con almeno venti anni di esercizio della professione.

La loro **nomina** è stata attribuita a tre diversi organi: cinque sono selezionati dal **Presidente della Repubblica**, cinque dal **Parlamento** in seduta comune (con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea e con quella dei 3/5 a partire dal quarto scrutinio), cinque dalle **supreme magistrature** (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti).

Essi durano in carica nove anni, non sono rieleggibili, durante il loro incarico non possono ricoprire cariche pubbliche, né svolgere alcuna attività professionale o di altro genere, godono dell'immunità accordata ai parlamentari e possono essere rimossi o sospesi dal loro incarico solo dalla stessa Corte Costituzionale per sopravvenuta inca-

pacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

### *La "riserva di legge"*

**Allo scopo di impedire** il ripetersi di **abusi del Governo**, la Costituzione ha previsto in determinate materie la cosiddetta **riserva di legge**, ossia ha stabilito che soltanto il Parlamento, espressione della sovranità popolare, può disciplinarle, volendo in tal modo sottrarle alla potestà del Governo. L'elenco è piuttosto ampio: la condizione dello straniero e il diritto di asilo politico (art. 10); le limitazioni alla libertà personale e al domicilio, definiti inviolabili (art. 13 e 14); le limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza (art. 15); le limitazioni alla libertà di movimento (art. 16); la previsione di imposizioni fiscali (art. 23); la previsione di norme penali incriminanti (art. 25); la previsione di trattamenti sanitari obbligatori (art. 32); la disciplina dei diritti e degli obblighi delle scuole non statali parificate (art. 33); la regolamentazione del diritto di sciopero (art. 40); la previsione di limiti all'iniziativa economica privata (art. 41), di obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata (art. 44), dei casi in cui la proprietà privata può essere espropriata (art. 42), la riserva o il trasferimento allo Stato o a enti pubblici di imprese concernenti servizi pubblici essenziali o fonti di energia o situazioni di monopolio (art. 43); la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (art. 46). Come si vede si tratta dei diritti fondamentali dell'uomo, di diritti civili e politici o comunque di diritti ritenuti meritevoli di particolare attenzione e tutela, che nel periodo della dittatura fascista erano stati violati.

### *La separazione dei poteri*

**Per scongiurare** il ripetersi **dell'esautorazione del Parlamento** da parte del Governo, verificatasi sotto la dittatura, i Costituenti resero eccezionale ("in casi straordinari di necessità ed urgenza") la possibilità del Governo di legiferare con **decreti legge**, destinati comunque a divenire inefficaci se non convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni (art. 77).

Per scongiurare il ripetersi della creazione di **Tribunali speciali**, scelti dal potere esecutivo con la finalità di condannare gli oppositori politici, è vietata l'istituzione di giudici speciali (art. 102) ed è prescritto che la **magistratura**, composta da giudici e pubblici ministeri, "costituisce un **ordine autonomo e indipendente** da ogni altro potere" (art. 104). Durante la dittatura fascista, infatti, il Pubblico Ministero dipendeva gerarchicamente dal Ministro della Giustizia, che quindi poteva stabilire quali reati e quali imputati dovessero essere perseguiti e quali no. A garanzia di quest'autonomia, che serve a tutelare l'uguaglianza tra i cittadini, la Costituzione prevede che l'assunzione, i trasferimenti, gli avanzamenti in carriera e i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati siano demandati al **Consiglio Superiore della Magistratura**, organo di rilevanza costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica, composto per 2/3 da componenti eletti tra i magistrati e per 1/3 dal Parlamento, in seduta comune, selezionando tra docenti universitari in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio. Anche in questo caso i costituenti non hanno attribuito la maggioranza ai componenti di nomina politica, per impedire condizionamenti diretti o indiretti sui magistrati.

## L'idea di scuola

di **remo fornaca**, storico della pedagogia

Quando viene affrontato il problema della **scuola** all'interno della nostra **Costituzione** si fa, di solito, riferimento agli importanti articoli **33 e 34**.

Essi sono, però, da inserire in un contesto costituzionale di ampio e articolato respiro, come hanno avuto modo di registrare coloro che si sono sobbarcati lo studio della documentazione raccolta prima e durante i lavori della Consulta e dell'**Assemblea Costituente**. Documentazione riguardante l'esame di tutte le **Costituzioni dall'antica Grecia** al periodo contemporaneo, la rilevazione dei dati che si riferivano al nostro assetto scolastico, la recezione dei contributi e dei confronti maturati rispetto alle leggi Boncompagni (1848), Casati, (1859), Gentile (1923), Bottai (1940), all'attenzione a quanto era stato impostato e realizzato nei settori pedagogico e scolastico a livello internazionale (movimenti delle "scuole nuove" e della "scuola attiva"), figure di riferimento come **Dewey, Montessori, Maritain, Makarenko, Gramsci**, la presenza in Italia del pedagogista **Washburne**.

Sulla **questione scolastica**, sul suo ordinamento, sulla sua funzione, si sono confrontati prima e durante i lavori dell'Assemblea Costituente molte e qualificate personalità quali Marchesi, Banfi, **Bobbio, Calamandrei, Capitini**, Codignola, **Monti**, Garin, **Vittorini**, Lombardo, Radice, **Einaudi, Moro, Dossetti, Croce**, Gemelli, **La Pira, Fanfani, Togliatti**, il Vaticano, i gesuiti, partiti e movimenti politici. Confronti molto serrati e differenziati sui quali confluivano il peso dei precedenti storici, dei diversi orientamenti riguardo al modo di concepire l'identità e il ruolo della scuola, la libertà d'insegnamento, la gestione pubblica e privata, l'insegnamento religioso, il rapporto tra Stato e Chiesa ed in particolare il clima politico nato dal passaggio dalla dittatura alla democrazia, all'assetto repubblicano, all'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini.

Da sottolineare che lo **Statuto Albertino** (1848), rimasto in vigore per cento anni, non conteneva nemmeno una parola riguardo alla scuola e all'istruzione.

### *Il quadro costituzionale*

Il nuovo contesto costituzionale, espressione di un'Assemblea Costituente votata dall'universalità dei cittadini, privilegiava la scelta di uno **Stato di diritto**, repubblicano, democratico, parlamentare, basato sulla **divisione dei poteri**, sulla **partecipazione sociale e politica** e su un sistema di garanzie, a partire dalla Corte Costituzionale. Quella che viene definita la seconda parte della nostra Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948) è essenziale per garantire il **nuovo assetto scolastico** proposto dalla Costituzione stessa e non sarebbe stato possibile attuare le, purtroppo, poche **riforme** e impostarne di nuove (parlo di riforme e non di controriforme) senza le istanze in essa presenti.

Per quanto attiene la prima parte della Costituzione, specie in riferimento ai problemi

dei diritti, nei dibattiti, prima e durante la Costituente, è documentabile l'attenzione a quanto stava maturando nel diritto internazionale e all'interno dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che portò alla formulazione il **10 dicembre 1948** a Parigi della **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**, ritenuta ormai come la **Costituzione dei diritti umani**, e il **codice di morale internazionale**, cui fanno riferimento tutte le dichiarazioni dei diritti di seconda e terza generazione.

Coincidenza, non solo di date, felice, anche se è da rilevare che la nostra Costituzione è entrata in vigore il primo giorno di quell'anno. Non si comprenderebbe appieno lo **spirito** degli articoli 33 e 34 se non venisse ricordato a una serie di articoli riguardanti i **diritti inviolabili dell'uomo** (artt. 3, 13, 19, 20), la parità, **l'uguaglianza senza distinzioni** di sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali (artt. 3, 21, 22, 24), la **necessità di rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale che impediscono il **pieno sviluppo della persona umana** (art. 3), il **diritto al lavoro e alla formazione professionale** (artt. 3 e 35), le minoranze linguistiche (art. 5), la libertà religiosa (il discusso art. 7 e l'art. 8), lo **sviluppo della cultura** e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (art. 9), il diritto internazionale e la condizione giuridica dello straniero (art. 10), la non violenza e il ripudio della guerra (art. 11), capacità giuridica, cittadinanza (art. 22), doveri e diritti dei genitori di mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30), protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù (art. 31), tutela della salute (art. 32).

E', in sintesi, un **contesto costituzionale** di tutto rilievo quello in cui sono incardinati gli articoli 33 e 34 riguardanti i principi che "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento", "Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato", "E' prescritto un esame di Stato" (art. 33) e che "La scuola è aperta a tutti", "L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita", "I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi", "La Repubblica rende effettivo questo diritto" (art. 34).

#### *Limiti e prospettive della questione educativa*

Ho volutamente insistito sul quadro generale della nostra Costituzione per evidenziare quali supporti abbiano in essa l'educazione, la cultura, l'istruzione, la scuola, il diritto allo studio, la ricerca, l'arte, la scienza, la formazione dell'uomo e del cittadino. E' su questa intelaiatura che si sono attuate **poche e importanti riforme** come l'istituzione della nostra **scuola media unica**, l'impianto degli **asili nido** e della **scuola materna** statale e non, l'inserimento sociale e scolastico dei **diversamente abili** e degli **immigrati**, le 150 ore, la **partecipazione alla gestione scolastica**, lo stato giuridico degli insegnanti, la sperimentazione didattica.

Rimangono aperti molti problemi: **raccordi tra i diversi cicli scolastici**, riforma della scuola media superiore e dell'Università, attivazione di **un'autonomia non disgregatrice** e artificialmente concorrenziale, **integrazione civile e scolastica**, aperture culturali formali e informali, garanzie ed uguaglianza di diritti e di doveri, rapporti con il mondo del lavoro, con le

nuove tecnologie, qualificazione degli insegnanti, innovazione dei metodi di apprendimento e di insegnamento, aggiornamento culturale, riqualificazione architettonica, territoriale, ambientale della scuola, suo ruolo in un **mondo globalizzato**, caratterizzato da innovazioni, ma anche da crisi e conflittualità. Viviamo in un momento storico ancora una volta delicato: ci devono preoccupare le posizioni e gli interventi diretti e striscianti di coloro che per realizzare, ancora una volta, una **controriforma scolastica**, pensano di “castigare” la nostra Costituzione. In tempi ben più drammatici di quelli attuali, la maggioranza degli uomini di cultura e dell’Assemblea Costituente dimostrarono **apertura di idee**, competenze, sensibilità, termini, operatività, progettazioni e proiezioni giuridiche, istituzionali, valoriali tradotte in una Carta che merita di essere rispettata, condivisa, attuata.

L’ampiezza degli **orizzonti europei e internazionali** presente durante la sua stesura ben si concilia con le istanze di società e di un mondo alle prese con problemi sempre più complessi a cominciare da quelli educativi, formativi, culturali, scolastici.



# l'impegno di Leopoldo Elia

di **emanuele bruzzone**, sociologo, università di torino

Per chi oggi si occupa e preoccupa di difendere la nostra Carta costituzionale dagli ormai sempre più espliciti tentativi di fatto, attraverso il sistema mediatico così come nella legislazione ordinaria, di stravolgerne il significato, banalizzandone la portata, la figura di **Leopoldo Elia**, scomparso il 5 ottobre scorso, rappresenta un punto di riferimento ineludibile.

Per la qualità del suo **insegnamento di costituzionalista** nonché per l'attività svolta sia come componente e a lungo **Presidente della Corte Costituzionale** che come parlamentare e **ministro** della Repubblica.

Uno rapido sguardo alla biografia di Elia vede intrecciarsi in un modo quasi stupefacente, per noi che abbiamo sotto gli occhi la formazione, la consistenza culturale e soprattutto i comportamenti dell'attuale classe politica e dirigente, le doti e la **competenza del giurista** con il senso dello Stato costituzionale di diritto dell'uomo delle istituzioni e il realismo aperto alla **mediazione del politico** indisponibile tuttavia alla logica del "tutto è negoziabile" quando sono in gioco principi, regole ed equilibri tra i poteri costituzionalmente stabiliti.

Ripercorriamo dunque le tappe principali di questo intellettuale "prestato" alle istituzioni democratiche e alla politica.

Leopoldo Elia, marchigiano di Fano, nasce il 4 novembre 1925, figlio di un esponente del Partito popolare che diventerà senatore della Democrazia Cristiana nelle prime due legislature repubblicane. Studente universitario di giurisprudenza è attivo nella *FUCI* per poi subito aderire al gruppo di **Giuseppe Dossetti** intorno alla rivista *Cronache sociali* stringendo legami di amicizia con altri giovani dal promettente avvenire nel solco del **cattolicesimo democratico e sociale** come Giuseppe Glisenti, Carlo Alfredo Moro, Pietro Scoppola. Particolarmente forte sarà il rapporto umano e di collaborazione iniziato allora e durato fino alla loro tragica morte con Aldo Moro e Vittorio Bachelet.

Sarà proprio Dossetti, negli anni della Assemblea Costituente, a presentargli il costituzionalista Costantino Mortati protagonista come lui della stesura della nostra Carta fondamentale: Elia ne diventa allievo, laureandosi in legge nel 1947 appena ventiduenne all'Università di Roma. Dopo alcuni incarichi presso l'Ufficio legislativo del Senato e l'Assemblea comune della CECA, antenata della Comunità Europea e dell'attuale UE, dove redigerà una prima formulazione di Costituzione per l'Europa, inizia nel 1960 la carriera universitaria di professore di diritto pubblico e costituzionale che lo porterà ad insegnare in varie sedi da Ancona a Ferrara, da Torino a Roma. Particolarmente significativo sarà per Elia il **periodo torinese**, dal 1963 al 1970, perchè intorno a lui si venne formando una vera e propria Scuola di costituzionalisti composta da Gustavo Zagrebelsky, Alfonso Di Giovine, Franco Pizzetti e Mario Dogliani.

Nel 1976 comincia il suo servizio nel massimo organo di garanzia costituzionale: eletto

dal Parlamento giudice della **Corte Costituzionale**, ne diventa **Presidente** nel 1981 restando tale, dopo una rielezione, fino al 1985: un mandato di quattro anni tra i più lunghi nella storia della Corte.

L'impegno diretto in politica di Elia, **senatore** nelle liste ancora *DC* dal 1987 al 1992, coincide con la delicata fase in cui si avvertono le prime avvisaglie di crisi del sistema dei partiti nei primi anni Novanta, fase che culminerà poi nel disastro di tangentopoli e nell'avvio della cosiddetta "Seconda Repubblica", mentre scende in campo il Berlusconi di *Forza Italia* con gli annessi e connessi della *Lega Nord* e di *Alleanza Nazionale*: tre forze politiche del "nuovismo" estranee al patto costituzionale originario e ben decise a dimostrarne nei fatti l'irrelevanza e l'urgenza di un suo superamento. Da subito, fin dai primi sintomi, a lanciare l'allarme culturale e politico prima ancora che istituzionale per quanto stava succedendo, fu **Dossetti**, l'antico maestro e sodale di Elia, che propose nel **1994** l'organizzazione in tutta Italia di **Comitati di cittadini per la difesa della Costituzione**. Per un anno, fino al maggio 1994, Elia diventa **Ministro** per le Riforme elettorali e istituzionali nel governo tecnico di Ciampi per poi essere eletto prima deputato, all'opposizione del Governo Berlusconi, e, nella successiva legislatura, quella iniziata con il governo Prodi durante la quale si tengono i lavori della *Commissione Bicamerale sulle riforme costituzionali* di cui è vice-Presidente, nuovamente senatore del *Partito popolare* di cui sempre aveva ribadito l'orientamento di centro-sinistra.

Segnalo adesso alcuni esempi, tra i molti, del suo contributo "militante" in difesa della Costituzione repubblicana negli anni in cui si moltiplicano gli attacchi e gli stravolgimenti. Partendo dall'ultimo, una sorta di lascito a futura memoria.

Ovvero l'intervista pubblicata postuma dalla *Rivista dell'AREL* (n.2/ 2008) che si intitola significativamente *Gli strappi e i principi*: dove Elia, con l'abituale mite fermezza che lo contraddistingueva, ribadiva **confini e limiti** di qualsivoglia intervento di innovazione istituzionale. Limiti non per imbrigliare le modifiche necessarie, ma per **rispettare il dettato costituzionale**, che si applicano fin dal primo articolo, allo stesso principio cardine della sovranità popolare escludendo, qualunque sia il sistema elettorale, ogni forma di democrazia di investitura di un capo di governo con esecutivo e maggioranza "pigliatutto".

Confini dunque, ribadiva Elia: quelli invalicabili dei principi fondamentali e quelli che garantiscono **l'equilibrio e il bilanciamento tra i poteri**, mai consentendo di forzare, né nella prassi né nei progetti di riforma, pur con il giusto obiettivo di accrescerne l'efficienza, la predominanza del governo sulle prerogative del Parlamento a cominciare da quella di legiferare.

Il debordare sciolto da vincoli del governo nei confronti del Parlamento e dello stesso Presidente della Repubblica, quanto al potere di scioglimento delle Camere, aveva portato il professor Elia (specialista della materia fin dal suo celebre saggio del 1970 sulla *Forma di governo* per l'"Enciclopedia del diritto") a coniare l'espressione **premierato assoluto**. Lo fece in qualità di presidente del Comitato scientifico *Salviamo la Costituzione*, che animò con successo la campagna per bloccare, tramite il vittorioso **referendum** sconfessivo del **2006**, la cosiddetta grande riforma del centrodestra.

Quanto alla prassi dell'esecutivo di abnorme ricorso ai **decreti legge** di cui abbondano le cronache quotidiane, ben al di là dei requisiti di necessità e urgenza, la preoccupazione di Elia è sempre stata costante, sia come giudice di giurisprudenza costituzionale in merito sia come studioso. E' del 1994 il suo saggio *Sui possibili rimedi all'abuso della decretazione d'urgenza*, e, ancora, nella citata ultima intervista, auspicava che si regolamentasse addirittura con legge costituzionale, questa delicatissima materia così esposta all'arbitrio di esecutivi prevaricanti.

Lo ha ricordato, davanti al Capo dello Stato, ai colleghi della Corte e ai famigliari, il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria **Flick** nell'intervento del 13 febbraio scorso dedicato a far memoria del "Maestro, uomo dello Stato, autentico cattolico democratico (..) per il quale il principio di laicità dello Stato assumeva un significato positivo e accogliente sia per chi crede che per chi non crede".

Non sarebbe male che molti di noi, certo non esperti costituzionalisti né rivestiti di ruoli pubblici importanti come Elia, ma da semplici cittadini consapevoli, ereditassimo quella combinazione di passione civile e di "patriottismo costituzionale" che lo ha contraddistinto, mai come oggi indispensabili per fronteggiare tanto le propagande quanto le sottovalutazioni che mettono a rischio la democrazia.

Mi piace concludere con le parole che il suo allievo **Gustavo Zagrebelsky** ha usato per dar conto della lezione di vita di Elia: "Non c'è contraddizione, anzi piena coerenza e integrazione (...) tra il giurista che studia la Costituzione sulle carte e il politico che opera per sostenerla nella vita politica: non c'è contraddizione a condizione che sia la scienza costituzionale a orientare l'azione politica, non il contrario...La scienza del diritto costituzionale è scienza militante" (*La Repubblica*, 7.10.08).



## Costituzione senza confini

di **emilio giribaldi**, presidente comitato per la difesa della costituzione

Il “patriottismo giuridico” eccessivo è ormai fuori tempo, come osserva il professor Mario Chiavario, ordinario di diritto penale nell’Università di Torino, in un interessantissimo intervento nel numero di aprile-giugno 2008 de “*La Magistratura*”, organo dell’Associazione Nazionale Magistrati. Per la verità il tema specifico affrontato dallo studioso è quello della giustizia europea e del processo penale, ma le notizie e le considerazioni che si leggono nell’articolo ineriscono direttamente al tema che ci interessa.

Il 2008 è stato l’anno del sessantesimo della **Costituzione della Repubblica Italiana** ricordato e commentato con numerose manifestazioni anche ufficiali e con scritti, discorsi e convegni che hanno impegnato, ad Asti, anche il locale **Comitato per la difesa della Carta**, aderente a quello nazionale presieduto da Oscar Luigi **Scalfaro**.

Ma è stato anche quello del sessantennio della **Dichiarazione dei Diritti dell’uomo da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite**, dichiarazione accolta dall’Italia con l’adesione alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata in Roma il 4 novembre 1950 dai rappresentanti dei governi del Consiglio d’Europa e istitutiva, tra l’altro, della Corte Europea con sede a Strasburgo.

La **coincidenza** è apparsa a molti alquanto **significativa** anche perché (e qui il professor Chiavario ci può consentire un pizzico di patriottismo non presuntuoso, unito alla riconoscenza che tutti dobbiamo ai padri costituenti) molti principi affermati in tale Dichiarazione si rispecchiano negli articoli della Carta promulgata alcuni mesi prima dell’enunciazione delle Nazioni Unite.

La premessa serve, oltre che per rinnovata memoria, per chiarire che il tema della Costituzione e dei **principi e diritti fondamentali** (ma anche quello dei doveri: è l’altra faccia della medaglia che spesso viene dimenticata ma che ci viene puntualmente ricordata dall’articolo 2: “...la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”) fa ormai riferimento costante a un ordinamento che ha assunto (per fortuna, possiamo aggiungere) caratteri sovranazionali, nella forma che i giuristi chiamano **costituzione materiale**. In altre parole, siamo di fronte a una serie di **regole fondamentali** che vincolano sia il nostro Paese sia tutti quegli altri entrati a far parte politicamente di organismi che superano o limitano in un modo o nell’altro le singole sovranità territoriali.

### *Diritto vivente*

Non è questo certamente il luogo per un lungo discorso tecnico-giuridico, qui probabilmente superfluo e comunque da affidare a qualcuno ben più esperto di chi scrive. E’ invece essenziale precisare che tale costituzione materiale superante i confini dei singoli Stati non è soltanto quella che risulta dalla lettera delle singole norme scritte nelle carte costituzionali o nei trattati ma anche - e si potrebbe dire soprattutto - quella che

emerge da una **elaborazione giurisprudenziale a più livelli** e che viene anche definita “**diritto vivente**” nelle decisioni delle Corti.

E' noto d'altro canto che senza l'elaborazione e l'interpretazione con stretto riferimento ai fatti della vita e delle società, che sono in continua evoluzione, la norma scritta si ridurrebbe a puro (e spesso pericoloso) **formalismo** comunque del tutto incongruo rispetto alla funzione di qualsiasi sistema di regole da applicarsi in concreto. Se bastasse la “lettera”, cioè la parola scritta e immutabile nel suo significato in teoria unico, non ci sarebbe bisogno di giudici, di avvocati e di studiosi del diritto, perché non dovrebbero esistere contrasti o controversie a livello sia di individui sia di organismi complessi quali gli Stati: la realtà è invece ben diversa, come tutti constatiamo ogni giorno. Nei secoli scorsi i giuristi avevano coniato il termine “interpretazione evolutiva”, che oggi si può appunto tradurre in diritto vivente.

Già col **Trattato di Roma** istitutivo della **CEE** ratificato il 14 ottobre 1957 l'Italia, come le altre nazioni aderenti, ha accettato una **forte riduzione di sovranità** in particolare forza **dell'art. 189** il quale dispone tra l'altro che i regolamenti comunitari “hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e **direttamente applicabili** in ciascuno degli Stati membri”; e la nostra Corte Costituzionale, dopo qualche iniziale esitazione, ha poi interpretato costantemente tale norma nel senso che le leggi nazionali incompatibili con detti regolamenti devono considerarsi automaticamente abrogate oppure costituzionalmente illegittime (peraltro con l'identico risultato della loro cancellazione), a seconda che esse siano state emanate prima della disposizione comunitaria oppure successivamente.

I **giudici** nazionali, inoltre, sono tenuti in forza **dell'art. 177** del Trattato a rivolgersi, in caso di dubbio, alla **Corte di giustizia delle Comunità Europee** al fine di ottenere l'interpretazione autentica delle disposizioni comunitarie da applicarsi nel processo in corso.

Recentemente persino la nostra **Corte Costituzionale**, richiesta di pronunciarsi sulla legittimità di una norma di legge nazionale rispetto ad alcuni articoli del Trattato, ha (con un provvedimento che possiamo definire di “umiltà costituzionale”: ordinanza 13 febbraio 2008 n. 103) trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia al fine di ottenere una pronuncia interpretativa, rinunciando così ad una parte della sua sovranità interna in materia di giudizio di legittimità.

#### *La Convenzione Europea*

La stessa Corte Costituzionale, con due sentenze del 2007, ha affermato un altro principio importantissimo: le norme della **Convenzione Europea** dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottate nell'ordinamento italiano con lo strumento della legge di esecuzione di trattato internazionale (Convenzione di Roma del 4 novembre 1950), hanno valore immediato di “**norme interposte**” nel senso che esse sono idonee a “fungere da parametro della legittimità delle leggi ordinarie interne”, indipendentemente dall'epoca della promulgazione di queste ultime. In altre parole, secondo la Corte, in forza del principio contenuto **nell'articolo 117** della nostra Carta (secondo cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costitu-

zione, **nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali**”), la Convenzione Europea e le pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo hanno pieno valore costituzionale, come se fossero contenute nella nostra Carta fondamentale. Per usare le parole del professor Chiavario: “la nostra Corte Costituzionale ha fatto riferimento alla giurisprudenza di Strasburgo come al **diritto vivente** della Convenzione, che non può essere trascurato neppure quando della Convenzione si fa un uso interno compreso quello, al massimo livello, tipico del

29



**Art.32**

La Repubblica **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

controllo di costituzionalità delle leggi nostrane”. Anche la giurisprudenza ordinaria si adegua a tale ordinamento. Ormai da decenni la Corte Costituzionale ha stabilito che i giudici della Repubblica prima di sollevare una questione di **legittimità di una legge ordinaria** sono tenuti a ricercare se sia possibile una interpretazione della stessa che risulti invece **conforme alla Carta**, e in caso positivo a decidere di conseguenza; tale principio di diritto si applica sicuramente anche quando si tratti di valutare la conformità di una norma interna a quella sopranazionale recepita nel nostro ordinamento costituzionale. Un esempio per tutti, attualissimo, ci è dato dalla sentenza della **Corte di Cassazione** del 16 ottobre 2007 sul cosiddetto **caso Englaro** che tanto clamore (spesso prodotto di vergognosa strumentalizzazione) ha suscitato nell’opinione pubblica.

La Cassazione, giudice ordinario interno di legittimità di ultima istanza, ha affermato - pur prevedendo controlli scrupolosi sulla effettiva volontà del soggetto e soprattutto sulla irreversibilità di una situazione di vita semplicemente vegetativa unita alla assoluta impossibilità, secondo la scienza medica, di recupero di un minimo di coscienza e di percezione del mondo esterno - il diritto del cittadino di rifiutare trattamenti sanitari ritenuti sicuramente privi di efficacia e causa di inutili sofferenze. La Corte, nella lunga e scrupolosa motivazione, si è richiamata non soltanto al **secondo comma dell’art. 32** della nostra Costituzione (secondo cui “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e soprattutto “la legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”) ma ha fatto anche riferimento sia alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo sia alle normative e alle prassi in materia adottate in numerosi ordinamenti democratici europei ed extraeuropei. E ciò nel convincimento, ormai diffuso, che quando si tratta di **diritti fondamentali** quali quello alla **vita** (o alla morte naturale), alla libertà fisica e morale, alla dignità della persona, non possono esistere confini determinati dalle singole leggi ordinarie ma è necessario, appunto, applicare i principi supremi recepiti anche a livello sovranazionale, almeno per quanto concerne gli Stati a ordinamento democratico e rappresentativo. Da tempo, infine, nelle decisioni delle Corti Costituzionali degli Stati democratici si rinvergono **frequenti raffronti argomentativi** con principi e norme fondamentali di **ordinamenti nazionali diversi** da quelli della Corte chiamata a pronunciarsi: ritorna il concetto di **costituzione materiale sovranazionale**.

### *Il tessuto della giurisprudenza*

Di tutto ciò, ci sembra, si dovrebbe tener conto quando si parla, spesso e volentieri con superficialità o per fini “specifici” di più che dubbia lega, di modifiche della Costituzione. Chi vuole tali modifiche, su qualcuna delle quali - riguardanti la parte istituzionale (quella che riguarda la forma di governo, il sistema delle Camere, i controlli etc.) - si può ragionare ma soltanto avendo presente il vero interesse generale, deve essere consapevole che esse non possono incidere neppure indirettamente su quel complesso di principi fondamentali che si ricava tanto dalla prima parte della nostra Carta quanto dal sistema complesso sommariamente descritto, che nessun legislatore della comunità dei Paesi democratici può ignorare. Già con la sentenza 1146 del 1988 la nostra Corte

Costituzionale aveva avvertito che esistono “principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale”.

C'è in tutto ciò un paradosso apparente: ed è che la nostra **Costituzione è cambiata** e cambia senza bisogno di più o meno esperti o interessati innovatori, pur **restando uguale a sé stessa** nei principi supremi. E' quella che possiamo chiamare “**l'evoluzione nella continuità**” del sistema costituzionale, di cui ha scritto il professor Andrea Manzella in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Carta organizzate dall'Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea: “...La Costituzione ha fatto, dal 1948, quel viaggio e **quel viaggio l'ha mutata** perché c'è stata la **giurisprudenza** della Corte Costituzionale, un fluire di sentenze sui diritti fondamentali, sulle attribuzioni dei poteri dello stato, sui referendum che hanno quasi creato un **tessuto connettivo** in cui ormai le norme costituzionali vivono; e abbiamo poi la Costituzione europea che rappresenta a sua volta un **ordinamento costituzionale**; se guardate al Parlamento come è scritto nella Costituzione, se guardate alle forze armate come sono scritte nella Costituzione, al bilancio come è scritto nella Costituzione, scoprite che le cose sono differenti, perché le forze armate sono inquadrato in una difesa europea, perché il bilancio è inquadrato nei **vincoli di Maastricht**, perché il Parlamento non fa più tutte le leggi ma solo una parte di esse e le altre si fanno a **Bruxelles**. Ecco il cambiare della Costituzione. E allora, ci si deve chiedere, che **cosa resta della nostra Costituzione?** E' rimasto il **clima**, cioè quel suo essere **parte integrante della storia italiana** pur nelle mutazioni...”. Come dire che si possono con le dovute cautele e col massimo consenso possibile **cambiare singoli istituti** ma non si possono scalfire i **principi** contenuti nella prima parte integrati nel più ampio sistema di cui si è detto.

#### *Stravolgimenti all'italiana*

Di fronte a questo quadro tutto sommato confortante per le sorti della civiltà democratica che cosa avviene qui da noi?

Si proclama (salvo goffe smentite) la volontà, declinata persino al singolare, di cambiare la Carta a qualunque costo; si sfornano le cosiddette leggi *ad personam* (“lodi” e simili; abbreviazione “mirata” dei termini di prescrizione dei reati con particolare riguardo a quelli dei “colletti bianchi”; disposizioni in materia di stampa e trasmissioni televisive) o *contra personam* (ostacoli a nomine o fine carriera anticipata per magistrati scomodi); si abrogano sostanzialmente **norme penali essenziali** come quelle **sul falso in bilancio** con l'effetto, vedi caso, del salvataggio di bancarottieri o addirittura di soggetti mafiosi; si vuole in un modo o nell'altro istituire il controllo dell'Esecutivo sul pubblico ministero e quindi indirettamente sul giudice penale (al quale sarebbero affidati soltanto i processi “filtrati” da un'accusa eterodiretta); si vorrebbe trasferire l'iniziativa delle indagini ad una polizia giudiziaria non più alle dipendenze del magistrato; si intende **limitare i poteri dello stesso magistrato** rendendo pressoché inutili le intercettazioni telefoniche e ambientali per una serie di reati contro l'economia e la pubblica amministrazione; si sta elaborando una legge che vorrebbe imporre cure me-

diche anche a chi non le accetta; si istituiscono le cosiddette ronde quasi si diffidasse della forze di Polizia regolari e comunque creando le premesse di eccessi e ubriacature di potere (si dimentica quel che è successo negli anni 1919 e seguenti; anche le squadre fasciste si proponevano di tutelare l'ordine pubblico).

E ci è toccato pure di sentire un ministro della giustizia affermare che la Corte di Cassazione aveva **ucciso una persona con una sentenza!** Si violano così i principi essenziali quali quello dell'uguaglianza, della libertà di pensiero e di stampa, della libertà di regolare la propria esistenza, della **separazione dei poteri**, dell'indipendenza della magistratura, della **laicità dello Stato** e altri ancora. Può tutto ciò ritenersi compatibile col sistema costituzionale che abbiamo cercato di descrivere?

### *Oltre le leggi razziali*

Per concludere, riteniamo doveroso ricordare che nel 2008 è caduto anche il settantesimo **anniversario delle leggi razziali** introdotte in Italia in servile omaggio al potente alleato germanico non molto tempo dopo che il duce del fascismo aveva definito Adolfo Hitler, in un colloquio col presidente internazionale delle Comunità Ebraiche Nahoum Goldmann, “*un imbécile et un vaurien, un vaurien fanatique, un épouvantable bavard*” (R.De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, G. Einaudi, appendice doc. 6).

La lettura del testo (Regi decreti 1728 e 1779 del 1938, XVII dell'era fascista, controfirmati dal re Vittorio Emanuele terzo) non ha bisogno di commenti. Si tratta di un raro monumento di **inciviltà** e di **stupidità** anche giuridica fondato sulle elaborazioni demenziali di alcuni sedicenti studiosi, avidi di titoli di merito presso il regime dominante, i quali erano riusciti tra l'altro, Dio sa come, a distillare le regole da seguire per l'accertamento della percentuale di sangue non “ariano” presente nelle vene di coloro che dovevano essere espulsi o emarginati da un popolo, quello italico, che si asseriva essersi conservato indenne, da alcuni millenni, da mescolanze con altre razze; con ciò ignorando disinvoltamente non solo gli spostamenti di popoli e le vicende migratorie anteriori all'epoca volgare, ma anche le invasioni successive di Goti, Unni, Longobardi, Franchi, Arabi, Normanni e via di seguito.

E' bene aver sempre presente a che potrebbe arrivare un potere intenzionato a ignorare le regole della **costituzione universale**.

## giustizia, un fragile equilibrio

di **aldo mirate**, avvocato

33

È stato giustamente osservato che le elezioni dell'aprile 2008 non si sono limitate a determinare una, per altro fisiologica, alternanza di governo, ma hanno sancito l'**egemonia di forze politiche** e culturali **ostili al progetto egualitario** ed emancipatore contenuto nella **Costituzione**; in altre parole ha vinto una **cultura politica** in larga parte **alternativa** rispetto a valori essenziali della **Legge fondamentale dello Stato**.

Più specificatamente hanno avuto la meglio quelle tendenze politiche e culturali che, sempre più, nella pratica politica e nella elaborazione legislativa, anelano a costruire uno Stato nel quale l'**equilibrio dei poteri** viene profondamente alterato fino a travolgere principi che costituiscono i nuclei forti del progetto costituzionale uscito dalla Resistenza e consacrato nella Carta del 1948.

Al di là della impudente ed ostentata pratica delle leggi *ad personam* (da ultimo il Lodo Alfano), dell'uso del **decreto legge** come strumento privilegiato di legiferazione con conseguente esautoramento ed **umiliazione del Parlamento**, delle recenti ed estemporanee invocazioni di riforme dei regolamenti parlamentari che consentano il voto ai soli capigruppo in dispregio del principio della funzione personale del parlamentare quale "*rappresentante della Nazione ... senza vincolo di mandato*", è sul terreno del **ruolo** e della **funzione** della **magistratura**, del suo inquadramento costituzionale e del rapporto tra **magistratura e società** che viene in evidenza il **disegno stravolgente** (per non dire "eversivo") dell'assetto costituzionale vigente.

Cavalcando campagne ed emotività securitarie e situazioni di emergenza, esasperando le problematiche originate dai migranti e dalle difficoltà del loro inserimento sociale si è, d'altra parte, trasformata la logica dello "**stato di eccezione**" in "regola" infliggendo ferite senza precedenti **all'unità dell'ordinamento giuridico** ed in particolare all'organicità del nostro ordinamento processuale e penale.

### *La delegittimazione della magistratura*

Non voglio qui ricordare come il disegno sopra citato sia stato insistentemente coltivato con un'azione di **attacco alla magistratura**, sistematica e generalizzata, che si è ininterrottamente sviluppata a partire da metà degli anni '90, subito dopo il declinare dell'esperienza di "mani pulite" e si è rinvigorita alla luce di errori o eccessi che avrebbero caratterizzato l'iniziativa giudiziaria; errori e eccessi che avrebbero obbedito, a non meglio precisate, "logiche politiche" e, secondo taluno, ad un disegno rivoluzionario degli assetti istituzionali che avrebbe portato al cosiddetto "**governo dei giudici**".

Tale campagna, politicamente univoca, ha trovato costantemente ragioni di successo nella **scarsa funzionalità del "sistema giustizia"**, nella sua incapacità di garantire con efficienza e rapidità i diritti individuali e collettivi dei cittadini e nel conseguente quasi generalizzato "sentire" di una **giustizia** come **distante, ostile** ed incapace di contribuire al progresso civile. Peraltro anche l'assenza di una politica di intervento che razionaliz-

riforme o travisamenti?

zi l'uso delle risorse esistenti, incrementi investimenti in uomini e mezzi è essa stessa testimonianza del fatto che, a certe forze politiche, serve mantenere una giustizia in crisi per fare di tale crisi un motivo di invocazione di una riforma radicale che vada al di là del quadro costituzionale.

*Costituzione e riforma della giustizia*

Il **Presidente del Consiglio** ed il **Ministro Alfano** nei mesi passati hanno più volte enunciato un progetto di **“grande riforma della giustizia”**.

Fino ad oggi in verità non si è andati oltre i proclami.

Ma colpisce il fatto che quando Berlusconi parla, sempre solo per accenni, di **“riforma della giustizia”**, enunci contenuti che poco hanno a che fare con i problemi del quotidiano giudiziario e quindi col servizio che concretamente deve essere erogato al cittadino.

I temi privilegiati sono quelli della **riforma del CSM**, della **separazione delle carriere** tra Giudice e PM, del superamento dell'obbligatorietà dell'azione penale, della configurazione di poteri di indirizzo e di controllo del Ministro sulla funzione giudiziaria, ecc.; vale a dire temi che **modificano in punti essenziali la Costituzione**.

Tutto ciò si sposa con la continua ed insistente sottolineatura del primato da attribuire al potere politico, legittimato dal voto popolare, rispetto ai poteri neutri di controllo che



fondano differientemente la propria legittimazione.

È scritto nella Costituzione che i “giudici sono soggetti soltanto alla legge” (art. 101), che “la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere” (art. 104) e che l’azione penale è “obbligatoria” (art. 112).

Poiché i principi, per quanto netti, coordinati fra loro e solennemente conclamati, non vivono di vita autonoma ma devono essere tradotti in realtà operativa, è essenziale che gli stessi trovino **attuazione concreta** nelle norme ordinarie che regolano la struttura organizzativa e l’assetto funzionale della stessa magistratura.

Solo per fare un esempio, l’obbligatorietà dell’azione penale è **garanzia di autonomia** del PM; autonomia che viene lesa nella misura in cui la stessa possa essere condizionata dettando indirizzi o direttive; peraltro condizionando l’iniziativa del PM si condiziona la stessa funzione giurisdizionale dal momento che il giudice decide solo sui fatti, penalmente rilevanti, che vengono portati alla sua conoscenza.

Dunque solo un PM **indipendente** ed autonomo può **garantire un giudice indipendente** ed autonomo. Non a caso la destra continua a privilegiare la riforma del CSM (nonostante il pesante intervento legislativo operato su impulso del Ministro Castelli, solo parzialmente corretto sotto il governo Prodi) e la separazione delle carriere, ed è giunta a proporre, senza successo, addirittura la configurazione di vincoli interpretativi per il giudice con la pretesa di sanzionare come illecito disciplinare la cosiddetta “**giurisprudenza creativa**”.

Del resto che si possa condizionare e limitare la funzione giurisdizionale senza rinunciare formalmente ai principi di “autonomia” e di “indipendenza” dei giudici è storicamente provato: il **fascismo** riuscì a **soggiogare la magistratura** senza intervenire sullo Statuto Albertino e sulle garanzie di autonomia che lo stesso accordava semplicemente operando, nel 1926, una **radicale riforma** dell’ordinamento giudiziario, con la nota **legge Oviglio**.

#### *Il giudice è soggetto alla legge*

Lo spazio non ci consente una trattazione approfondita di un tale fondamentale principio costituzionale in tutta la sua pregnanza e nelle sue complesse implicazioni.

In sintesi si può dire che **l’art. 101** della Costituzione sancisce non solo **l’autonomia del giudice** dal **potere esecutivo**, ma dallo stesso **potere legislativo**.

Il giudice infatti ha anche il potere di **sottoporre a giudizio la legge** sollevando, d’ufficio o su impulso di parte, **questioni di costituzionalità** ogni volta che rilevi un contrasto tra la legge ordinaria e i principi dettati dalla Costituzione.

Dunque è la **tavola dei valori costituzionali** il **primo ed essenziale riferimento** ai quali il giudice deve rapportarsi nell’esercizio della sua autonoma funzione giurisdizionale.

Ha scritto in proposito Giuseppe Borré, un grande Magistrato, prematuramente scomparso e protagonista negli anni ’60 del vigoroso rinnovamento culturale della stessa magistratura: “che i giudici non siano semplicemente soggetti alla legge, ma soltanto ad essa soggetti, significa che la fedeltà alla legge è anzitutto cultura della disobbedien-

za. Disobbedienza a tutto ciò che la legge non è: e dunque, in primo luogo, ai poteri dominanti, politici o economici, pubblici o privati che essi siano, alle proprie gerarchie interne allo stesso apparato giurisdizionale; ed infine alla giurisdizione di vertice, se essa sia meditatamente non condivisa. In questa luce, la fedeltà alla legge diventa un elemento non di passività, ma di responsabile scelta ispirata ai valori della Costituzione ed al principio pluralistico, fuori del quale non sarebbe concepibile la stessa indipendenza della magistratura”.

Si tratta di parole che ben descrivono il ruolo al quale la Costituzione ha chiamato la giurisdizione. Negli anni '60 la parte più vivace della magistratura forgiò quella che venne chiamata spesso la “**giurisprudenza alternativa**” e che in verità altro non era che una salutare rottura con vecchi orientamenti conservatori e l’affermazione del **primato della Costituzione** in settori vitali della vita sociale (lavoro, reati d’opinione, libertà personale, interessi diffusi, ecc.).

Sul finire del XX secolo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, sia pure con ritardi e lacune, furono all’origine della **riabilitazione del valore della legalità** e del principio della subordinazione alla legge dei pubblici poteri; principi sui quali si regge non solo lo Stato di diritto, ma la democrazia: che vuol dire uguaglianza di fronte alla legge, visibilità, controllabilità, trasparenza e responsabilità delle pubbliche funzioni.



## modelli autoritari

di *dino raiteri*, ex funzionario pubblico

“Si deve poter governare”. Questa sarebbe probabilmente l’idea guida di un **progetto di torsione autoritaria** della nostra Costituzione. Non evochiamo il fascismo: i fautori di tale progetto avrebbero buon gioco a smentirlo. E’ uno strumento ormai impresentabile nelle forme che storicamente conosciamo.

La società odierna ne offre di più efficaci e meno dolorosi.

Diciamo subito che oggi un **autoritarismo** non sarà certo creato dal nulla, ad opera di qualche leader o di qualche movimento politico, ma poggerà su **fondamenti ben concreti** e radicati da qualche decennio: la **società di massa**, caratterizzata da congeniti elementi antidemocratici; il **gigantismo di imprese industriali e finanziarie** ormai sottratte a veri controlli sia statuali che internazionali; **l’industria culturale e dell’informazione** che si esplica in un enorme potere chiamato “mediatico”. Realtà non certo percepibili ai tempi della stesura della Carta costituzionale. Esse hanno in comune almeno **tre caratteristiche**: profonda incidenza nel nostro quotidiano; obiettivi di efficienza-efficacia e rapidità di azione; processi decisionali sostanzialmente **svincolati dall’intervento del cittadino** elettore. Queste tre entità, le quali compendiano l’essenza di gran parte del potere nel nostro mondo attuale, richiedono da parte loro di muoversi liberamente, facendo appello, paradossalmente, alla democrazia, dichiarandola anzi indispensabile. Il punto cruciale (e oscuro) sta nella **libertà di movimento** da esse reclamata, unitamente all’assicurazione sempre da esse professata, di non ledere gli interessi dei singolo, o dei gruppi o della società intera.

### *Governare efficienti*

Questi fenomeni hanno offerto una serie di modelli, connotati dall’elemento **libertà-efficienza**, poggiati su un’essenza **economicistica**. Sono bastati meno di vent’anni perché tali modelli, più o meno insensibilmente, passassero anche alla sfera giuridico-istituzionale, diventando una **“strumentazione per il cambiamento”**.

Un cambiamento che non sarà necessariamente una **torsione autoritaria**, ma che potrebbe comunque imboccare tale via, trovando in simili concetti (e quindi modelli) **soluzioni costituzionali** “per nuove efficienze di governo”, imposte dalle odierne necessità sociali ed economiche, ignote per forza di cose ai padri fondatori della Costituzione.

Le probabilità di sbocchi autoritari dipendono dalla storia dei vari Paesi, dando per scontato che è la storia a formare mentalità e cultura dei singoli popoli, che restano ancora realtà specifiche nonostante l’appiattimento operato dai suddetti grandi fenomeni.

Ricordiamo anche come l’**economia** ha un **peso determinante** nel configurare (e mettere in crisi) l’aspetto istituzionale dei vari Paesi e come l’odierna **globalizzazione** (con le sue numerosissime ricadute sugli assetti sociali) ha messo in crisi il **regime parla-**

**mentare**, crisi ora rafforzata dall'inedito sconquasso economico. I potenziali **pericoli** sono **evidenti**.

#### *Slittamenti autoritari*

Che questi pericoli sussistano in Italia in misura maggiore che altrove è qualcosa di più di una semplice ipotesi allarmistica: un *excursus* storico e culturale dall'Unità sino ad oggi parrebbe avvalorarlo.

Di fronte a tali cambiamenti, e alla grande crisi economica, ha preso corpo il tema della **governabilità** nei suoi vari aspetti, dalla pubblica amministrazione alla sicurezza, e così via.

La governabilità, si proclama, garantisce la permanenza dell'Italia fra le grandi nazioni e in definitiva la sua stessa esistenza di Paese progredito. Da questo ad affermare (o meglio, a lasciar capire) come la governabilità sia tutto, il passo è breve e altrettanto breve appare il passo ulteriore: **non è la Costituzione che plasma la governabilità, ma viceversa**. Non ci sono alla base dello Stato **principi**, ma **esigenze concrete** date, come imprescindibili.

E' chiaro che tale assunto rimarrà sempre non dichiarato, ma sarà il motore di un **progetto autoritario**. In Italia un certo numero di atti o proposte normative dell'attuale governo possono vedersi come una "sintomatologia", che denoterebbe uno slittamento in tal senso. Il filo conduttore è in definitiva l'obiettivo del **rafforzamento dell'esecutivo** rispetto agli altri due poteri, sino a un suo possibile **sbilanciamento autoritario**. Nel nostro Paese il pericolo non appare immaginario, visto che in tutta Europa il rafforzamento dell'esecutivo sta subendo un'accelerazione dovuta alla crisi economica, la quale richiede decisioni rapide. Questo **tendenza europea**, non può non rafforzare, nella specificità italiana, gli orientamenti verso "nuove" soluzioni costituzionali.

Consideriamo inoltre, circa l'Italia, una situazione venutasi a creare di recente e cioè la posizione favorevole assunta nei confronti dell'attuale premier da parte **dell'establishment bancario-industriale**, fino a non molto tempo fa ostile o sospettoso.

#### *Reagire all'involuzione democratica*

Come contrastare questo **pericolo**? Non penso che bastino i richiami ai punti salienti della Carta costituzionale, alla sua essenza sempre moderna e attuale, alla sua origine nella lotta antifascista. Rischiano di apparire, specie all'elettorato favorevole all'attuale governo, come petizioni di principio, enunciazioni astratte rispetto all'urgente necessità di azioni concrete nei confronti di una congiuntura sempre più drammatica. Infatti eventuali tentativi di una trasformazione autoritaria non avranno mai carattere frontale, palese; cercheranno **vie indirette**, quali ad esempio, **svuotamenti o forti indebolimenti di istituzioni**, occultati come adeguamenti alle necessità contemporanee e alle esigenze future.

Prova ne sia che sembra trovare ascolto l'ambiguo slogan secondo il quale "non bisogna restare prigionieri del passato".

Un'opposizione a tali processi involutivi della democrazia deve tener ben presente che i tentativi autoritari fanno sempre riferimento ad effettive gravi disfunzioni del Paese e della sua struttura istituzionale, dovute a vecchi problemi irrisolti e a nuovi sopraggiun-

ti. Di conseguenza progetti che mirano a cambiare o indebolire i principi o le regole che formano l'essenza della Costituzione, vanno **combattuti**, contrapponendone altri che propongono **soluzioni immuni da elementi autoritari**, che mettano al riparo da squilibri istituzionali. E' chiaro che il terreno di scontro sarà quello dell'efficacia applicata alla regolazione della vita sociale ed economica, efficacia che una svolta autoritaria pare maggiormente assicurare.

L'opposizione, per avere possibilità di successo, dovrà essere **meticolosa**, puntuale e **tempestiva**: la pubblica opinione, al fianco di un progetto governativo, dovrà sempre vederne un altro che gli si contrappone, in cui andranno evidenziati quali siano **i rischi** che ai **cittadini** vengano sottratte possibilità di intervento o di controllo effettivo in questo o quel settore della vita sociale o economica.

Si tratta di una **strategia impegnativa**, che richiede un lavoro di seria analisi e di relativa controproposta sul difficile terreno dell'efficacia di governo, ora connessa con la necessità di affrontare una crisi economica inedita. Occorrerà poi acquisire consenso su tali **controproposte**, presso un'opinione pubblica preoccupata, se non talora impaurita, dalle difficoltà sempre maggiori che vede sorgere intorno.

Sono prospettive certo alquanto più ardue che non la declamazione dei principi costituzionali, ma esiste qualcosa di degno nel cammino dei popoli che appaia un compito agevole?

o.g.m.? si  no  grazie!!!



GEMELIA - PROF. ANTONIO VERONESI - ALLIANCE BEAUX ARTS/STUDIO CHARRA CLAMM 3 - D

### Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

## il diritto al lavoro

di **angioletta ghidella**, uil asti

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, così recita **l’art. 1** della nostra **Costituzione**, che assegna al **lavoro** un **ruolo centrale** della nostra società, di vera risorsa del nostro Paese: non la politica o l’economia, non il privilegio, non l’ideologia e tanto meno la finanza, bensì il **lavoro come dovere e diritto** di ogni cittadino e come elemento di **dignità della persona** (art.4:“*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere una attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società*”). Questi **principi fondamentali** hanno dunque prodotto la tutela del lavoro intesa come **diritti legati al lavoro vero e proprio** (articoli 35, 36 e 37): diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa, riposo settimanale e ferie annuali retribuite, limite minimo di età per iniziare a lavorare. **L’articolo 37** prevede inoltre una tutela particolare per le **donne lavoratrici**, stabilisce che siano riconosciuti alle donne gli **stessi diritti** e le **stesse retribuzioni** che spettano al lavoratore e inoltre riconosce alle donne la garanzia di poter svolgere all’interno della famiglia il loro **ruolo di madri**.

Ma la Costituzione si riferisce anche alla **protezione sociale** di chi è **inabile, malato, anziano o disoccupato** (art.38:“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”).

### *Riconoscere il dettato costituzionale*

Per troppo tempo sono stati in molti a **disconoscere** il fatto che il lavoro rappresenti il vero **fondamento della nostra società**.


Le stesse politiche sul mercato del lavoro si sono basate in larga misura sull’assunto che esso non sarebbe altro che una **variabile secondaria** del nostro sistema economico e che ce ne potrebbe essere di più se costasse di meno, nonostante il concetto del lavoro come fattore esclusivamente materiale della produzione e la sua riduzione a mero elemento merceologico appartengano, almeno nei nostri principi costituzionali, ad un’altra epoca.

E’ ben vero che in più di sessant’anni è profondamente cambiata la **cultura del la-**

**lavoro:** ne è cambiata l'organizzazione ed è cambiato il rapporto stesso tra le persone ed il lavoro.

Tuttavia, e in particolar modo oggi, con la **frantumazione** e la **precarietà** di tanto lavoro soprattutto dei giovani, delle donne, degli immigrati, la **questione del lavoro rimane centrale**, e l'insicurezza che tale frantumazione e precarietà generano verso il futuro, unite all'**emergenza** che si sta verificando nel settore della **salute** e della **sicurezza sul lavoro**, debbono destare, in tutte le persone di buon senso, e soprattutto nelle istituzioni, non poche inquietudini. Noi che ci occupiamo di sindacato abbiamo sempre avuto la certezza, oggi più di prima, che una società nella quale un **lavoratore viene frustrato**, non accompagnato in percorsi formativi, e la sua **dignità messa in discussione**, non ha alcun traguardo, non produce conoscenza né coesione, non sarà mai giusta, ma nemmeno competitiva.

Come sostiene Pierre **Carniti**, *sarebbe però arduo farsi carico di questa preoccupazione se non si partisse dal riconoscimento della permanente attualità della nostra Costituzione*, nella quale i Padri costituenti hanno posto la dignità dell'essere umano come elemento riassuntivo dei diritti fondamentali di ogni persona e proprio sulla base del dettato costituzionale sono state progressivamente introdotte nel nostro ordinamento disposizioni e norme volte a tutelare la personalità e la dignità del lavoratore. Non c'è alcun bisogno di modificare la nostra Costituzione, c'è, semmai, una **grande bisogno di applicarla**.



## salute, un diritto universale

di **mario alfani**, presidente ordine dei medici di asti

La **tutela della salute** è un diritto sancito dalla **Costituzione**, che all'art. 32 recita: "La Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

E' opportuno ricordare che attualmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute "uno stato di **completo benessere** fisico, mentale e sociale e non solamente l'assenza di malattia o di inabilità". Si intende quindi una condizione di **equilibrio funzionale fisico e psichico** dell'organismo, armonico e integrato nel suo **ambiente naturale e sociale**. Un benessere che non è mai soltanto costituito da una condizione statica ma, proprio perché correlato in misura profonda con l'ambiente, estremamente mutevole e suscettibile a modificarsi secondo l'evolvere di tale contesto.

E neppure lo stato di benessere fisico, psichico e sociale è soltanto un bene individuale e quindi un problema personale, ma costituisce anche un patrimonio e un interesse di tutta la collettività, che ha bisogno della salute di tutti i suoi componenti per progredire e affermare i suoi valori. L'art 32 della Costituzione ha subito interpretazioni diverse nel tempo, e conseguentemente, a seconda di esse, gli interventi finalizzati al governo della sanità e alla tutela della salute sono stati di tipo diverso.

### *La "vecchia mutua"*

Sotto l'aspetto della rilevanza giuridica, la norma inizialmente è stata interpretata come **programmatica**. In ossequio a questa interpretazione, il legislatore ha ritenuto che il suo compito fosse quello di promuovere tutte le iniziative necessarie allo scopo di attuare un **compiuto sistema** adeguato alla tutela e alle esigenze di una società in continua evoluzione. Questa finalità è stata perseguita attraverso il **sistema mutualistico**; la fonte di questo sistema, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, derivava dall'art. 38 della Costituzione: fondandosi sull'obbligatorietà dell'assicurazione sociale contro le malattie per i lavoratori, i pensionati e i loro familiari, esso garantiva **cure appropriate** nel momento in cui si attuava il rischio "malattia". Gli oneri di questo sistema erano a carico del datore di lavoro e del lavoratore attraverso specifici contributi; veniva garantita solo la cura di quella **determinata malattia**, intesa naturalmente allora come patologia organica vera e propria, mentre non erano previste prestazioni relative a prevenzione, recupero, riabilitazione.

Inoltre l'intervento era riservato unicamente agli iscritti di quella determinata "mutua", con esclusione di ogni altro soggetto che non fosse ricompreso in essa.

Contemporaneamente alle "mutue" e alle "Casse malattia", Enti Locali e istituzioni apposite (Consorti Sanitari, Laboratori di Igiene e Profilassi, ecc.) svilupparono iniziative di sanità pubblica rivolte alla collettività in generale, nonché a soggetti bisognosi

iscritti in appositi elenchi. Questo sistema di gestione della sanità iniziò verso la fine dell'ottocento e si protrasse fino alla metà degli anni Settanta del secolo successivo. In quest'epoca cambiò l'interpretazione del dettato dell'art. 32 della Costituzione, ed esso venne considerato non più soltanto programmatico ma anche **precettivo**.

A questo punto il diritto dell'individuo alla tutela della salute diventa **assoluto e fondamentale**, perché finalizzato al mantenimento della propria integrità fisica.

Ne discende che è meritevole di tutela prioritaria, e che qualunque prestazione assistenziale gli è dovuta. Questo significa che lo **Stato** è tenuto a fornire **ogni servizio ritenuto indispensabile o utile** alla tutela della salute, fornendo le risorse necessarie.

43

### *Il servizio sanitario per tutti*

La **legge 833** del 1978 attua l'art. 32 nella sua nuova accezione, e dà luogo a un processo di riordino della sanità con contenuti fortemente innovativi in termini di valori e di principi. Si pone rimedio a un sistema disorganico, frammentario, diseguale.

La tutela della salute viene **estesa a tutti i cittadini** e non più riservata a determinate categorie di lavoratori o a soggetti bisognosi sprovvisti di tutela assicurativa.

La funzione del **Servizio Sanitario Nazionale** viene identificata nella **promozione**, nel **mantenimento** e nel **recupero della salute fisica e psichica** di tutta la popolazione, senza distinzione alcuna, e secondo modalità che assicurino **l'uguaglianza dei cittadini verso il Servizio**. Tutti i cittadini sono destinatari allo stesso modo delle funzioni del Servizio.

Tutte le prestazioni sono dovute, siano esse di prevenzione, di cura o di riabilitazione.

Il testo della Costituzione non prevede solo un interesse, ma il **diritto alle prestazioni sanitarie**; questo significa che lo Stato, a tutti i livelli istituzionali, ha il **dovere** di realizzare le **condizioni strutturali** attraverso le quali assicurare un'effettiva tutela della salute nei confronti degli individui.

Si tratta quindi di un diritto in termini pieni ed esaustivi, illimitati ed assoluti.

E' chiaro però che a questo punto la richiesta di prestazioni finisce per tendere a infinito e i costi diventano insostenibili; si pone quindi il problema di ricondurre il diritto alla tutela della salute nell'ambito di un ragionevole bilanciamento con il contenimento della spesa pubblica, anch'esso di interesse costituzionalmente rilevante.

La **Corte Costituzionale** ha recentemente sentenziato che questo temperamento di interessi comunque non deve essere tale da compromettere il "**nucleo minimo ed essenziale**" del diritto in questione: se è vero che non si possono erogare tutte le prestazioni a tutti, deve esistere una soglia minima di intervento sotto il quale non si può scendere e che deve essere garantita in ogni caso. Assodato questo, rimane comunque il problema, per nulla facile da risolvere, di tradurre in pratica efficacemente quanto previsto dal dettato costituzionale. Anche perché, ovviamente, tutto quello che è garantito non lo deve essere solo nominalmente, e non dovrebbe scendere sotto una certa soglia qualitativa.

La **soglia qualitativa** è fortemente **condizionata dalle politiche di contenimento dei costi**: questo è un dato di fatto e una realtà che gli operatori della Sanità verificano e con la quale si confrontano quotidianamente.

# la demolizione della scuola pubblica

di **edoardo angelino**, docente, lico scientifico “f.vercelli”

L'attuale capo del governo sembra avere un rapporto molto contraddittorio con la scuola e la Costituzione. Proviamo a mettere assieme alcune frasi e a comporre un sillogismo. Berlusconi ha di recente affermato che la Costituzione italiana è stata redatta da comunisti e che quindi è filosovietica. Però, pochi mesi prima, il governo Berlusconi aveva approvato l'art. 1 del d.l. 137 del 1/9/08 con il quale, con urgenza, si stabiliva che “sono attivate azioni di sensibilizzazione e di **formazione del personale** finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a **Cittadinanza e Costituzione**”. Quindi Berlusconi favorisce lo studio della Costituzione, dunque Berlusconi è un comunista!

## *Attacco ai pilastri democratici*

Ci sarebbe da ridere se non si trattasse di una situazione molto grave.

In concreto gli interventi dell'attuale governo, apparentemente sconnessi tra loro, vanno in una direzione ben precisa.

È evidente che Berlusconi ha intenzione di **attaccare** contemporaneamente **la Costituzione e la scuola pubblica**: due pilastri strettamente uniti della nostra **fragile democrazia**. Infatti la Costituzione difende esplicitamente la scuola pubblica, affermando con l'**articolo 34**: “La scuola è aperta a tutti... I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso”.

In un momento di crisi come l'attuale, in una situazione in cui è sempre più evidente che il sapere sarà una carta sempre più importante da giocare per mantenere competitiva il proprio Paese nel mondo, gli stati più industrializzati, Stati Uniti in testa, stanziavano somme sempre maggiori per l'istruzione e la ricerca, vedono in questi investimenti la chiave per uscire dalla recessione e per costruire il futuro. Sarebbe il momento di attuare concretamente il dettato costituzionale. Occorrerebbe dare agli **studenti capaci e meritevoli** borse di studio, libri gratuiti, esenzione da tasse scolastiche e universitarie, alloggi gratuiti in campus universitari. Sarebbe necessario costruire o ristrutturare drasticamente la maggioranza delle nostre scuole, molte delle quali sono fatiscenti. Sarebbe necessario dotarle di palestre, laboratori, strumenti informatici. Bisognerebbe **riformare seriamente la scuola**, collegandola davvero al mondo del lavoro, pretendendo dai **docenti** una buona didattica e concedendo loro stipendi almeno in media con gli standard europei. Sarebbe necessario dotare la scuola di mezzi per essere il luogo della **mediazione culturale**, essenziale in una società multietnica, per combattere il rischio di guerre di religione o scontri fra civiltà diverse.

In una parola occorrerebbe fare finalmente quello che la Costituzione chiedeva e che per sessant'anni è rimasto lettera morta.

*Calano i tagli sull'istruzione*

Invece cosa fa il nostro governo? **Taglia** oltre un **miliardo di euro** all'università e **8 miliardi** di euro alla scuola pubblica nei prossimi tre anni. Tanto per fare un esempio concreto questo vuol dire che in **provincia di Asti** solo per l'anno scolastico 2009/10 è prevista una **contrazione di almeno 200 posti** di lavoro nel settore scolastico.

Si tratta semplicemente di miopia politica? Di incompetenza? Non credo.

Io penso che dietro a questa tenace azione di **demolizione della scuola pubblica** ci sia un disegno ben preciso di **stampo liberista**, basato sul presupposto che la spesa per la scuola statale è giustificabile solo se quest'ultima è considerata uno strumento di produzione del consenso, quale era in epoca fascista.

Ora, siccome in quest'ottica la **scuola** ormai è **obsoleta** ed è stata tranquillamente sostituita dalla televisione, non si vede perché debba continuare a costare così tanto. Perciò è meglio sottrarre risorse a questo settore e creare in Italia un sistema di istruzione a due livelli. Da un lato la scuola pubblica, che fornisce alle fasce meno abbienti il minimo indispensabile a costi ridotti e dall'altro la **scuola privata**, per chi se la può permettere, destinata a formare la futura élite e finanziata dallo Stato. In questo indubbiamente la **Costituzione** rappresenta un **intralcio** perché all'**articolo 33** afferma: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo stato".

Senza oneri per lo Stato, appunto.

Osservando la disposizione diventa impossibile finanziare le scuole private.

*Formare cittadini consapevoli*

Nella prospettiva di un leader e di un gruppo dirigente che non hanno altro obiettivo che quello della conservazione del loro potere si capisce quindi l'ostilità nei confronti della scuola pubblica e della Costituzione. Anche perché secondo **la Costituzione la scuola** non deve affatto essere uno strumento di propaganda, ma ha una finalità totalmente diversa: **la formazione di cittadini consapevoli**, in grado di pensare e decidere con la propria testa e questo certo non può far piacere al nostro attuale presidente del Consiglio. Per questo è importante difendere la Costituzione e la scuola pubblica. E concludo con questa annotazione di **Piero Calamandrei**: "Il segreto di una democrazia che voglia durare è quello di mantenere aperto il ricambio della classe dirigente, in modo che questa non rimanga il privilegio di una casta chiusa e conservatrice, ma sia espressione in perpetuo rinnovamento delle migliori forze affioranti da tutti i ceti sociali: e il tramite attraverso il quale si mantiene questo continuo afflusso di correnti sociali e riformatrici dalla base verso i vertici non può essere che la scuola".

## la spada della fiducia contro il coltello del tempo

di **michele miravalle**, associazione libera

Nei sondaggi elettorali, i guru della statistica, i maghi della comunicazione, i demiurghi delle coscienze italiane, si lanciano continuamente sfide serrate su chi meglio azzecca i risultati delle innumerevoli elezioni nel nostro Paese.

Nei loro lavori però manca puntualmente l'indicazione sull'indice di gradimento della formazione politica più importante e influente: il **Partito della Costituzione**.

Questa non è la denominazione dell'ennesimo **nano-partito** che tenta di dividere l'atomo, ma una vera concentrazione di potere, che accomuna destra, centro e sinistra, che conta (o dovrebbe contare) tra le sue fila i più potenti uomini delle Istituzioni, intellettuali e operai, cardinali e anticlericali, studenti e pensionati, guidando l'azione di governo ad ogni livello.

Non si spaventi il lettore: niente a che vedere con il potere occulto di logge massoniche, piduisti, servizi segreti deviati, nessun progetto eversivo o complotto.

Il **Partito della Costituzione è il Popolo italiano**. E' storicamente provato, infatti, che la Costituzione vive in salute finché gode delle **fiducia dei cittadini** a cui si rivolge, ma se gli indici di gradimento scendono allora si ammala in modo più o meno grave.

Trasformiamoci in abili sondaggisti e domandiamoci quindi: quanti hanno fiducia nella Costituzione? E' proprio con questo quesito in mente che siamo entrati nelle classi quarte del Liceo scientifico "Vercelli" di Asti, nella prima tappa del percorso di avvicinamento alla **Biennale Democrazia**. La discussione è stata **serrata, partecipata, di ottimo livello**, alla faccia di chi descrive i giovani come disinteressati e schiavi dei reality.

La sensazione è che ci sia **voglia di cambiare**, in un momento in cui la stanchezza prevale sulla passione. Stato d'animo quanto mai "globale", se è vero che l'etimologia greca di "crisi" è il verbo "tagliare", nel senso di dividere, spezzare, rompere.

Come reagirà la nostra Costituzione a questo **"coltello del tempo"** che vuole spezzare la Storia e aprire una nuova epoca?

Quel che è certo è che non è una situazione nuova: le Costituzioni sono figlie della Storia moderna (dalla Rivoluzione francese ad oggi) e, in ogni Paese, hanno attraversato momenti bui, forse anche peggiori di quello attuale.

Ma allora non è vero che la **Costituzione è immortale e immodificabile**?

Certo che no, però la Costituzione è **"presuntuosa"**, perché fin dalla nascita ha la pretesa di vivere a lungo. La **lunga vita** non è caratteristica propria del diritto, anzi è una peculiarità della sola Costituzione: le leggi ordinarie sanno per certo che dovranno soccombere non appena nascerà un'altra legge successiva sulla stessa materia (per i latinisti, valga il principio giuridico *lex posterior abrogat anterior*). Le leggi ordinarie sanno anche che la loro vita è appesa a una semplice votazione a maggioranza, la Costituzione prevede invece meccanismi di modifica ben più lunghi e macchinosi,

“aggravati” li chiamano i giuristi. Ma l’apice della presunzione si raggiunge quando si istituisce un **vero corpo di guardia** (nel caso italiano la Corte Costituzionale) e si dichiara parte del testo **“immodificabile”** (i cosiddetti “principi fondamentali” contenuti nei primi dodici articoli).

Un gruppo di costituzionalisti americani metteva alla berlina tale “presunzione”, accusando la Costituzione di arroganza, proprio per questo imporsi anche a cittadini che non l’hanno scelta né hanno partecipato alla sua formazione. La loro provocatoria proposta era scrivere una **Costituzione “a termine”**, valida per la sola durata di una generazione. Altri giuristi, rispondono saggiamente che prevedere un “termine” è addirittura pericoloso, perché se è vero che la Costituzione segna l’inizio di una nuova epoca rompendo, quasi mai pacificamente, con il passato (nel caso italiano, il Ventennio fascista), allora significherebbe **imporre una “crisi”** in occasione della stesura del nuovo testo.

La provocazione però resta e la domanda sorge spontanea: quanto le nuove generazioni si riconoscono nella Costituzione, quanto la “sentono loro”?

Le risposte dei ragazzi fanno pensare e sarebbe troppo facile liquidarle lanciandosi in una strenua e disperata difesa del testo costituzionale.

E allora si affronti la questione con **coraggio**, senza vergogna. Le generazioni più esperte spieghino alle nuove il significato di parole quali **lavoro, popolo, giustizia, libertà**. Si leggano e s’imparino a conoscere i 139 articoli. **Aiutiamoci a capire la differenza** e a non confondere i **“principi”** (posti alle nostre spalle, imprescindibili, la scenografia della vita democratica) e **“valori”** (posti davanti a noi, gli obiettivi da raggiungere, la meta di un cammino).

L’unico modo per piegare il **“coltello del tempo”** è opporre **“la spada della fiducia”**, tacito patto generazionale tra gli iscritti al Partito della Costituzione, cioè noi.



## all'ombra della precarietà

di **alessandro berruti**, nidil cgil asti

Le lavoratrici e i lavoratori “atipici”, impiegati secondo le svariate modalità previste dal decreto 276 del 2003, sono stati travolti con particolare violenza dal recente **tsunami capitalistico**, soffrendo, in seconda battuta, per l'arretratezza degli ammortizzatori sociali, tarati su modelli occupazionali novecenteschi. Per Asti le statistiche tracciano il quadro di una **crisi sociale** oltre che **economica**, nella quale la **flessibilità** si è diffusa a macchia d'olio, arrivando al **78%** di nuove assunzioni a termine nel 2008, cioè **20 mila contratti**. Di questi, come se non bastasse il fatto che erano a tempo determinato per renderli instabili, quasi **la metà ha avuto una durata inferiore al mese**. Azzardando una stima, si potrebbe affermare che in provincia di Asti siano coinvolti in occupazioni flessibili e precarie almeno **10 mila persone**.

### *Il buco del welfare*

Gli atipici sono stati i primi **“a saltare”** di fronte alla crisi, scoprendo che per loro i propositi della Costituzione in tema di **tutele sociali** non trovano una concreta applicazione. La rete che dovrebbe sostenerli fa acqua da ogni parte: i sussidi regionali al reddito sono sporadici e la disoccupazione ordinaria non è garantita; gli aiuti *una tantum* forniti ai somministrati da Ebitemp o la cosiddetta “disoccupazione per i collaboratori a progetto” sono **elemosine di poche centinaia di euro**, per di più poco note.

Per chi è autonomo o parasubordinato, una volta persa la “commessa”, si spalancano, infine, **le porte del nulla**. Centinaia di partite iva individuali, collaboratori occasionali e a progetto, quando restano senza impiego, sono soli: non conoscono né la cassa integrazione, né la mobilità e faticano persino a ricevere misure tampone come la disoccupazione a requisiti ridotti, che arriva a distanza di mesi dalla perdita del posto. Nel frattempo, intorno, non solo non si vedono le offerte di nuovo impiego o riqualificazione che dovrebbero dare un senso dinamico a un moderno mercato del “lavoro flessibilizzato”, ma sembra materializzarsi una desertificazione industriale.

### *Generazione perdente*

Perso il proprio ruolo di **satellite** rispetto alla rete industriale torinese, il territorio Astigiano fatica a trovare una **nuova identità produttiva** capace di supplire davvero, sul piano occupazionale e di generazione della ricchezza, alla fine di un ciclo epocale. Ieri il simbolo dell'identità industriale locale erano le fabbriche fordiste, mentre oggi nel capoluogo resta in piedi un call-center, **Comdata**, con servizi immateriali e strategie globali. La nostra **modernità liquida** sta tutta lì. Nelle imprese che, pressate dalla competizione senza più confini, quando non riescono a innovare e stare sul mercato, gettano la spugna oppure inseguono le opportunità “al ribasso” offerte dai Paesi emergenti; la **fluidità del presente** si manifesta allora nel lavoro instabile, nel *dumping*, ma anche nella mortificazione di una generazione, gli under 35.

Una **generazione “perdente”**, secondo uno studio del sociologo parigino Louis Chauvel, dedicato ai sistemi di welfare italiano e francese. Le sue conclusioni fanno addirittura temere una frattura generazionale, un **conflitto per le risorse future tra padri e figli**. In primo luogo, nota Chauvel, c'è stata una **forte redistribuzione dei redditi**: negli anni Settanta il divario dei salari tra chi cominciava a lavorare e i più “anziani” era minimo, oggi questa forbice, dopo vent'anni di stagnazione degli stipendi, raggiunge il 40%.

49

Seconda questione, l'**educazione**: dal 1950 è aumentato il livello medio di istruzione nel Paese, facendo crollare il valore sul mercato del lavoro di un diploma o di una laurea; le opportunità di successo che ha oggi chi studia sono inferiori a quelle dei propri genitori, dovendo oltretutto fare i conti con la concorrenza di migliaia di talenti sfornati da India, Brasile e Cina.

*“Per la prima volta in tempo di pace - conclude Chauvel - la generazione che precede non lascia un mondo migliore a coloro che verranno”*. I figli del baby boom se la sono cavata molto meglio dei trentenni di oggi, che hanno difficoltà a collocarsi in modo soddisfacente nel mondo del lavoro e sono minacciati da una **mobilità sociale discendente** che assottiglia la classe media. La crescente disuguaglianza di opportunità che si respira e la mancata attuazione di quegli interventi equilibratori che spetterebbero, secondo la carta costituzionale, alla Repubblica, mettono quindi a rischio la tenuta di quel **patto sociale** su cui si era fondato il Paese.

#### *I diritti del lavoro smarriti*

Chi sta attraversando il tunnel dei “nuovi lavori” fatica a vedere la luce dei propri diritti. Per i contratti “a progetto”, per esempio, se non in rarissimi casi, non esiste neppure un contratto collettivo che stabilisca un **giusto compenso**.

La legge si limita infatti ad affermare che la prestazione del lavoratore dovrà essere ricompensata, a giudizio del datore di lavoro, con riferimento ai compensi corrisposti per prestazioni **analoghe di lavoro autonomo**. Gli abusi, poi, nel ricorso ai contratti atipici sono frequenti; conosciamo bene le storie di giovani che passano molti anni nella precarietà assoluta, timorosi di rivendicare qualunque diritto, casi di finti lavori a progetto e di dipendenti mascherati da “autonomi” per consentire all'azienda di tagliare le spese previdenziali, uccidendo la possibilità per questi lavoratori di costruirsi una pensione.

I **lavoratori “a scadenza”** sono **deboli e ricattabili** e i loro diritti vengono ridotti da riforme normative che lasciano sempre più mano libera alle imprese.

Non solo: la Costituzione, con l'espansione della precarietà, viene tradita.

Fin dai primi articoli, la **Carta costituzionale** rammenta il **diritto di ogni cittadino a procurarsi da vivere per mezzo del lavoro**, riconoscendolo come la fonte con cui si alimenta il sistema sociale di cui facciamo parte. Ridurre, come accade, la prestazione lavorativa a **merce** e considerare i lavoratori una **“risorsa”** che banalmente si compra o affitta, stravolge la stessa radice sociale del lavoro. L'offensiva neoliberale che, durante gli ultimi venti anni, ha avviato una sorta di **guerra tra poveri** mettendo in competizione le diverse regioni del mondo, accompagnata dall'idea, miope, secondo cui la produzione

## riforme o travisamenti?

europea dovesse competere riducendo costi e tutele del lavoro, va contrastata con forza. I **giovani post fordisti** sono le prime vittime di questa **involutione dei diritti** del lavoro: alle prese con carriere frammentate e tortuose, orfani di un welfare attento anche alle loro esigenze, afoni in un'arena politica che calpesta la Costituzione giocando sulla loro pelle, rischiano di perdere, poco alla volta, il **diritto alla piena cittadinanza**.

Battersi per un **lavoro dignitoso**, per una **flessibilità sostenibile**, per un **welfare inclusivo**, per una **globalizzazione dei diritti**, in Italia, in Europa e nel mondo, è una **sfida sindacale urgente**, che si pone nel solco dello **spirito costituzionale**, guardando ai problemi presenti con un occhio rivolto al futuro.



## biennale democrazia

a cura di **michele miravalle** e **giuseppe vitello**, studenti di giurisprudenza

*Hai capito che guerra era, guagliò? Morivano più i disarmati che i soldati. Per strada cominciavo a sentire i pensieri: ma perché stanno dentro la città e non vanno a combattere? Perché fanno prepotenze contro la povera gente invece di andare al fronte? Cominciavano i pensieri di una testa sola. Le persone quando diventano popolo fanno impressione. Così arriva una mattina, una domenica di fine settembre, finalmente piove e sento in bocca a tutti la stessa parola, sputata dallo stesso pensiero: mo' basta. Era un vento, non veniva dal mare ma da dentro la città: mo' basta, mo' basta [...]. I carri armati tedeschi riuscirono a passare lo sbarramento di via Foria, scesero a piazza Dante e si avviarono per via Roma. Là sono stati fermati. Giuseppe Capano, di anni 15, si è infilato sotto i cingoli di un carro armato, ha disinnescato una bomba a mano ed è uscito da dietro prima dell'esplosione. Assunta Amitrano, anni 47, dal quarto piano ha tirato una lastra di marmo presa da un comò e ha scassato la mitragliatrice del carro armato. Luigi Mottola, 51 anni, operaio delle fogne, ha fatto saltare una bombola di gas spuntando da un tombino sotto la pancia di un carro armato. Uno studente di conservatorio, Ruggero Semeraro, aprì il balcone e attaccò a suonare al pianoforte "La Marsigliese", quella musica che fa venire ancora più coraggio. Il prete Antonio La Spina, anni 67, sulla barricata davanti al Banco di Napoli gridava il salmo 94, quello delle vendette. Il barbiere Santo Scapece, anni 37, tirò un catino di schiuma di sapone su un finestrino di guida di un carro armato che andò a sbattere contro la saracinesca di un fioraio. [...]. Sei persone in mezzo a una folla pronta inventano la mossa giusta per inguaiare un reparto corazzato del più potente esercito che da solo aveva conquistato mezza Europa. Sei persone dotate di nome, cognome, età, mestiere, fermavano la riconquista tedesca della città. Sei persone tirate a sorte dalla necessità risolvono la situazione mentre intorno gli altri fanno tante mosse generose ma imprecise. Quando spuntano sei persone, tutte in una volta, allora si vince.*

Tratto da "Il giorno prima della felicità"

di Erri De Luca

Con questo spirito inizia la **Biennale Democrazia**, appuntamento fortemente voluto da don Luigi **Ciotti**, fondatore del Gruppo Abele e dell'associazione "Libera", e dal costituzionalista Gustavo **Zagrebelsky**.

Una grande **riflessione** democratica, in un'epoca dominata dalla superficialità del denaro, dalla tirannia del tempo. Un momento in cui tornare a riconoscersi come comunità, collettività incarnata in uno stesso universo valoriale, individui pensanti e non semplici deleganti.

L'appuntamento è stato a **Torino**, dal 22 al 26 aprile. Diversi i percorsi tematici: il **multiculturalismo**, la fiducia come risorsa sociale ed economica, le sfide politiche, culturali ed economiche che le democrazie di oggi devono affrontare, il rapporto tra democrazia e verità, e le emozioni, passioni, ragioni che fondano la nostra fiducia nella democrazia. Nel contesto di una riflessione che interseca le discipline e i saperi, il programma dedicherà alcuni approfondimenti su "architettura e urbanistica", "media e informazione" e una serie di momenti di discussione sull'India, la più grande demo-

crazia del mondo. I percorsi tematici saranno approfonditi sia nella loro dimensione teorica, sia attraverso esperienze concrete che consentano ai cittadini, e in particolare ai giovani e alle scuole, la possibilità di espressione e condivisione sul significato e il valore della democrazia. Ogni pista di riflessione sarà finalizzata alla realizzazione di un albero sonoro a tema democratico: un'installazione tridimensionale che riproduce le sembianze di un albero, con frutti di riflessione e approfondimento condiviso. Perché il simbolo degli "alberi sonori"? Perché la democrazia o è mite o non è, o è plurale o non è: è dunque simile ad una foresta di alberi che cresce.

Ciò per dare visibilità e centralità alla foresta che cresce e non al singolo albero che eventualmente cada; per dare rappresentazione della pluralità, della complessità, della mitezza, della corallità democratica.

Seguono le schede predisposte dal gruppo di lavoro, presieduto da Gustavo Zagrebelsky, per *Biennale Democrazia* di Torino

Per maggiori informazioni sulla *Biennale Democrazia*: [www.biennaledemocrazia.it](http://www.biennaledemocrazia.it)

### **cittadinanza**

Secondo le tradizionali nozioni la cittadinanza promuove l'identificazione degli individui con una determinata comunità politica e crea legami reciproci fra concittadini. L'esistenza di un **demòs** (cioè di un gruppo di persone unite da un senso di identità comune che perciò riconoscono la legittimità di certe regole ed istituzioni e sono disposte a partecipare alle decisioni collettive e a rispettarle) ha però spesso, secondo questa concezione, come presupposto l'esistenza di un **ethnos** (una comunità 'naturale' legata da vincoli linguistici, religiosi, di storia e memoria ecc.)

In linea di principio, gli Stati che adottano questa nozione di cittadinanza riconoscono comunque la struttura polietnica del demòs (lo straniero può diventare cittadino).

La **cittadinanza** è un meccanismo molto potente di integrazione politica e sociale: progressivamente, all'interno di un ethnos, sono entrati a far parte del demòs componenti sempre più cospicue di individui prima esclusi (classi subalterne, donne ecc.).

Il sociologo **T. H. Marshall** ha elaborato una teoria, molto famosa, che interpreta la nozione di cittadinanza come **un fascio di diritti in espansione**; nel corso della storia, in un lungo processo per tappe, l'individuo ha ottenuto progressivamente il riconoscimento di diritti, secondo una linea di tendenza egualitaria. Tali diritti si possono dividere in tre gruppi. I **diritti civili**, che consistono nelle libertà individuali e nell'eguaglianza di fronte alla legge; i **diritti politici**, che si riferiscono alla partecipazione politica, giacché assegnano a masse prima estranee o marginali un ruolo nei processi decisionali; infine i **diritti sociali**, consistenti nei diritti sindacali, nella diffusione universale di alcuni servizi assistenziali a copertura di bisogni essenziali, nella redistribuzione del reddito (Welfare State). Secondo Marshall, nel corso di due secoli, l'acquisizione di questi diritti ha funzionato da correttivo della logica individualistica e competitiva del mercato capitalistico. Il modello di cittadinanza civic-nazionalistica è, da alcuni decenni, sottoposto a forti pressioni prodotte dai processi di **globalizzazione**: a) da un lato i problemi dell'ambiente, del commercio e della finanza internazionale hanno una tale natura globale che mettono fuori gioco le istituzioni degli Stati nazionali; b) dall'altro i processi

migratori colpiscono al cuore in particolare la nozione marshalliana di cittadinanza.

a) La nascita di **istituzioni sovranazionali** (es. Ue) pongono il problema dell'individuazione di un nuovo referente dell'appartenenza con le conseguenti tensioni che si aprono nel rapporto con il referente tradizionale.

b) La presenza degli **immigrati** tende a rimettere in discussione il rapporto tra *ethnos* e *demos*; inoltre rende evidente che la nozione marshalliana, che assorbe in sé tutti i diritti (civili, politici, sociali), ci ha fatto dimenticare il concetto giuridico di 'persona', già presente nel diritto romano (dove si distingueva tra *status personae* e *status civitatis*) e ribadito nei documenti della Rivoluzione francese (che distinguevano tra *homme* e *citoyen*): in base a questo concetto esistono i **diritti della personalità**, che spettano a tutti in quanto uomini o donne, e i **diritti di cittadinanza** che spettano ai soli cittadini. Sostanzialmente quelli che Marshall chiama diritti civili sono diritti dell'individuo in quanto tale (e tra questi rientrano, per molti ordinamenti, anche alcuni di quelli sociali), mentre i diritti politici sono i diritti del cittadino propriamente detto.

Potremmo, a questo punto, parlare di cittadinanza in **due accezioni**, una allargata (imperniata sulla persona) ed una ristretta (centrata sul cittadino): nel primo caso la nozione di cittadinanza funge da fattore di inclusione, nel secondo da fattore di esclusione.

### Questioni aperte

1) La cittadinanza si è estesa o per iniziativa delle classi dominanti, nel tentativo di allontanare dalle classi subalterne l'influenza dei movimenti rivoluzionari e di integrarle nello Stato (vedi Bismarck), o come effetto delle lotte e delle rivendicazioni delle classi subalterne e dei loro movimenti politici. Oggi, nel nostro paese, a che punto siamo? Chi sono i soggetti che aspirano ad una **estensione della cittadinanza**? Senz'altro i **migranti**: e per loro la cittadinanza come si configura, come concessione o come conquista? Pessimisticamente si potrebbe dire che siamo al grado zero; la maggioranza degli attuali 'cittadini' sembra non voler fare nessuna concessione e i migranti, da parte loro, tardano ad organizzarsi per intraprendere una lotta.

2) A rivendicare qualcosa sono soltanto alcune comunità organizzate di migranti, quelle di natura religiosa; e rivendicano non diritti individuali ma il riconoscimento della propria **identità etnica o religiosa**. Rivendicano il diritto ad un'identità collettiva che spesso va a scapito dei diritti individuali e dell'autonomia personale (es. condizione della donna). Anche i più progressisti tra di noi storcono il naso.

3) La resistenza dei cittadini parte dalla consapevolezza, magari oscuramente avvertita, che cittadinanza significa **accesso alle risorse dello Stato**: se ce n'è per te, non ce n'è più per me. La domanda allora è: quanti diritti sociali può 'sopportare' uno Stato? Che estensione deve avere il Welfare?

4) La contrapposizione tra **cittadinanza nazionale** e **cittadinanza cosmopolitica** nasconde la contrapposizione tra due valori: **sicurezza** ed **uguaglianza**. La cittadinanza è nata all'interno dello Stato moderno che ha nel suo codice politico (ed è proprio per garantirla che è nato) l'istanza 'particolaristica' della sicurezza; la cittadinanza cosmopolitica fa chiaramente riferimento all'istanza universalistica dell'uguaglianza. La sicurezza è escludente per natura (almeno nella logica dello Stato moderno), l'uguaglianza è includente. Che speranze ha la cittadinanza cosmopolitica nell'attuale età dell'insicurezza?

5) La cittadinanza cosmopolitica afferma l'esistenza di diritti umani svincolati dalla *civitas*. Nobile affermazione ma, come ci ha ricordato Arendt riflettendo sulla tragica esperienza degli apolidi, una

volta perso il legame con un ordinamento sovrano, quelle persone si sono trovate a non avere il diritto di avere diritti. Conclude pessimisticamente che i diritti umani appartengono all'individuo solo se fa parte di una comunità politica. Che ne pensiamo?

**6) Cittadinanza nazionale e cittadinanza europea:** qualcuno sostiene che sta ricomparendo il fenomeno premoderno (ma non per questo negativo) delle **appartenenze plurime**. Cosa significa essere italiano ed europeo? Se esiste un idem sentire italiano (ma esiste ancora?), che dire di un idem sentire europeo? Dove sta l'identità europea?

### comunità

**Comunità/società** - Ogni convivenza confidenziale, intima, esclusiva viene intesa come vita in comunità; la società è invece il pubblico, è il mondo. In comunità con i suoi una persona si trova dalla nascita, legata a essi nel bene e nel male, mentre si va in società come in terra straniera. La comunità deve quindi essere intesa come un organismo vivente, e la società, invece, come un aggregato e prodotto meccanico. Esistono tre forme originarie di comunità: la parentela, il vicinato, l'amicizia **Comunità locale** - Si fonda sul vicinato, sulle reti di relazione una comunità nasce solo tra persone che vivono in una particolare località geografica, in quanto la loro interdipendenza, basata sulla condivisione di interessi, valori, ruoli, comportamenti e vita economica, lo richiede. L'essenza della comunità è il creare una casa: non a caso, le comunità erano essenzialmente organizzazioni di "home-makers", che vivevano insieme in unità residenziali, villaggi, quartieri, campi di tende, carovane.

**Comunità simbolica e comunità virtuale** - Come ogni costruito sociale anche la comunità ha una sua dimensione simbolica: la comunità è come un conglomerato di codici normativi e valori che danno origine al senso di identità dei propri membri, spostando l'attenzione dalla struttura e dalla funzione della comunità, al suo significato per i membri. Non è solo più la parte materiale e fisica della comunità a definirla, ma lo sono soprattutto i suoi membri.

Comunità virtuale: gli esempi di myspace e facebook o delle altre comunità virtuali, accessibili attraverso internet, aiutano a comprendere il significato di comunità virtuale e la sua ricaduta sociale/culturale.

**Comunitarismo** - Il comunitarismo, nelle sue molteplici versioni, nasce per combattere due distinti avversari: un **liberalismo** dei diritti, basato sul principio dell'autonomia individuale, e un liberalismo del mercato, che afferma il primato della razionalità economica su ogni altra forma di razionalità e valore. Definibile genericamente quale concezione del mondo o ideologia che assume la comunità come un valore, il comunitarismo punta a conservare o creare *ex novo* forme di vita comunitaria, additando di preferenza nel nucleo familiare e/o amicale il modello relazionale e aggregativo esemplare.

È convinzione di questi teorici che solo la forma di legame calda, intima e solidale intrinseca alla comunità consenta la maturazione di una persona umana completa, provvista – cioè – di quella identità robusta e di quella serie di lealtà ben riconoscibili che essi ritengono costituire l'unico antidoto allo svilimento della mercificazione e della solitudine cui pare destinato l'individuo moderno in seno a uno Stato centralizzato e burocratico.

Nella storia del comunitarismo ci sono due tipi ideali di **formazione sociale**: a un polo sta la comunità immediata, affettiva, che s'incentra su relazioni dirette e personali; all'altro trovasi la comunità etica, dotata di spessore storico, unificata da un patrimonio di simboli, codici interpretativi, valori, e che

perciò si fonda non tanto sull'esistenza di norme scritte o di semplici sentimenti di amicizia e simpatia, quanto piuttosto su una cultura condivisa assorbita fin dalla nascita e capace di plasmare in modo decisivo l'identità di tutti i membri che la compongono.

Nel comunitarismo sono ricorrenti tre concetti: **1)** la natura del sé o il concetto di persona che è soggiacente alle teorie liberali e implica la critica all'individualismo metodologico o normativo cui esse ricorrono;

**2)** l'impegno deontologico delle teorie liberali e sulla connessa tesi a proposito della neutralità della giustizia;

**3)** il ricorso della filosofia politica liberale a una qualche teoria dei diritti e ne critica l'inadeguatezza normativa.

### Questioni aperte

**1.** Le comunità sono una possibile risposta alla crisi della società e della politica, in quanto sono a metà strada tra l'individuo e lo stato (-nazione)? Su cosa devono basarsi le comunità, su quali fattori identitari?

**2.** Definire una comunità un insieme di soggetti legati da fattori di diversa natura, ha per conseguenza l'esaltazione del fattore ora etnico, ora territoriale, ora linguistico, ora religioso, ora economico ora politico. È una risorsa (organizzativa) o un rischio, poiché approda alla creazione di identità esclusive?

**3.** Quali sono i processi di inclusione e di esclusione che formano e mantengono le comunità? Quanto può incidere l'individuo singolo su essi e quanto invece il singolo soccombe alle logiche comunitarie, svuotandosi dell'identità personale?

**4.** La comunità è la forma di vita che antropologicamente ha significato per l'essere umano o è una mediazione, una tecnica artificiale di convivenza? Oggi c'è bisogno di comunità? Perché la comunità virtuale ha così successo?

**5.** I confini ben delimitati aiutano o impediscono gli scambi, la comunicazione, le interazioni tra comunità? E quindi tra i singoli?

### diritti e doveri

L'idea di diritti quale noi oggi la concepiamo nasce all'inizio dell'età moderna con la **concezione individualistica** della società. Il riconoscimento dell'individuo come **soggetto di diritto** è un concetto che compare nel pensiero politico del Sei-Settecento con la diffusione del **giusnaturalismo** moderno: dottrina che giustifica l'esistenza di diritti, appartenenti a tutti gli uomini in quanto tali e inviolabili da parte dei detentori del potere pubblico, attraverso l'ipotesi di uno stato di natura in cui ogni individuo è titolare di **diritti naturali**, tutelati attraverso la stipulazione di un **contratto sociale**.

#### *Diritti civili, politici e sociali*

T. H. Marshall nel volume *Cittadinanze e classe sociale*, ha delineato un percorso che vede nell'ordine l'affermazione di **tre generazioni di diritto: civili, politici, sociali**. Seguendo tale impostazione possiamo suddividere il percorso storico dei diritti in tre fasi:

**1.** Affermazione dei **diritti civili di libertà**. Riguardano il rapporto Stato-individuo. L'individuo agisce in una sfera di libertà dallo Stato.



## art.3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono **eguali** davanti alla legge, senza distinzione di **SESSO**, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali

2. Comparsa diritti politici. La libertà é concepita positivamente come **autonomia**. L'individuo è libero nello Stato.

3. Comparsa dei **diritti sociali**, maturati dalle esigenze della società industriale. Prestazioni da parte dello Stato che deve garantire una situazione di **certezza sociale ed economica** ai cittadini.

Bobbio in *L'età di diritti*, ha parlato invece di **due generazioni**, la prima dei **diritti civili e politici**, che richiedono un **non facere dello Stato**, la seconda di quelli sociali, che richiedono un **facere**: i primi difendono la sfera privata dall'ingerenza dei pubblici poteri, i secondi invece sollecitano quest'ultima richiedendo un'azione politica che promuova la realizzazione dei diritti stessi.

#### *Liberalismo e democrazia*

Mentre il principio ispiratore del **liberalismo** è la **libertà individuale**, quello della **democrazia** è l'**eguaglianza**. Inoltre il liberalismo tende a proteggere fundamentalmente i diritti civili mentre la democrazia ha come obiettivo la difesa e l'estensione dei diritti politici. Nel rapporto individuo-Stato il primo ha come preoccupazione principale quella di difendere l'individuo dall'ingerenza dello Stato mentre la seconda ha come preoccupazione principale l'affermazione del diritto dell'individuo a partecipare direttamente al governo dello Stato.

Altre classificazioni dei diritti tengono conto dell'irrompere dei cosiddetti "**nuovi diritti**" derivanti oggi dalle **nuove tecnologie** (informatiche, genetiche ecc.), da **nuove esigenze sociali** (ad esempio nei riguardi dell'ambiente) e dalla spinta verso una **pacifica convivenza internazionale**.

#### *Dovere*

Nella riflessione filosofica è connesso per lo più all'obbligazione, in virtù della quale **si deve compiere (doveri positivi) o omettere (diritti negativi)** un'azione rilevante dal punto di vista morale e politico.

#### **Questioni aperte**

- 1) I doveri che i cittadini sono chiamati a rispettare ed adempiere hanno corrispondenza diretta e proporzionale rispetto ai diritti di cui godono?
- 2) Esistono doveri individuali e collettivi così come esistono diritti individuali e collettivi? Come si stabiliscono i diritti/doveri degli immigrati in una società multiculturale?

#### **fiducia**

Con il termine **fiducia** s'intende quel "sentimento di sicurezza che deriva dal confidare senza riserve in qualcuno o qualcosa". Il concetto di "fiducia" nel tempo ha assunto diversi significati.

La fiducia è alla **base delle relazioni umane**, di ogni tipo di relazione umana. E' una componente presente sia nei rapporti affettivi, come ad esempio i rapporti di amicizia; sia nei rapporti meno emotivi, come possono essere i rapporti che intercorrono tra il cittadino e le istituzioni dello Stato o i soggetti operanti sul mercato o tra un cliente e un professionista, ad esempio il dentista "di fiducia" appunto. Il concetto di fiducia è presente in diverse teorie sociologiche e psicologiche.

E' collegato al concetto di comunità per diversi motivi, perché legati entrambi all'idea di aspettative intersoggettive, di dimensione **non razionale dell'azione**, di **legami non contrattuali tra le persone**,

e inoltre perché la fiducia rappresenta “**uno dei fondamenti della vita comunitaria**” in ogni tipo di rapporto. Premessa di tutte le diverse interpretazioni di tale concetto è l’idea per cui la fiducia rientra tra quelle aspettative caratterizzate da “una valenza positiva per l’attore sociale e formulate sotto condizioni di incertezza”.

Un elemento chiave del concetto di fiducia è che questa permette di “**semplificare la realtà**” e proprio perché permette alla persona di scegliere in condizioni di incertezza si intuisce perché alla radice di tale concetto vi sia una certa dose di rischio.

Il termine fiducia è stato scomposto in diverse componenti:

**Fiducia sistemica:** si intende con questa definizione quel tipo di fiducia legata a aspettative di stabilità di un certo ordine, sia esso naturale o sociale. Gli schemi di autori come **Parsons, Garfinkel e Luhmann** rimandano a questo tipo di fiducia. Ad esempio per Parsons l’instaurarsi della fiducia è collegata in particolare a due fattori: al fatto che gli individui interiorizzino i medesimi valori comuni e che aderiscano in modo attivo all’ordine normativo.

**Fiducia personale o interpersonale:** si intende con questa definizione quel tipo di fiducia legata a aspettative inerenti attori individuali o collettivi, tali dinamiche sono caratterizzate da un maggiore grado di incertezza, perché legate all’interazione sociale e all’instaurarsi di aspettative sia da una parte che dall’altra. Autori che inseriscono nelle loro teorie e nei loro modelli questo tipo di fiducia sono **Simmel, Goffman, Holzner e Robertson**. Ad esempio particolarmente interessante è l’impostazione di Simmel che vede la fiducia come **l’aspettativa di non essere ingannati** o quella di Goffmann, secondo cui la fiducia rappresenta una “**qualità essenziale dell’interazione sociale**”, un elemento in grado di tenere insieme la società e di permetterne la riproduzione.

Riassumendo la fiducia sociologicamente può essere definita quindi come una “aspettativa di esperienze con valenza positiva per l’attore, maturata sotto condizioni di incertezza ma in presenza di un carico cognitivo e/ o emotivo tale da permettere di superare la soglia della mera speranza”.

E’ possibile quindi distinguere al suo interno dimensioni **cognitive**, legate alla completezza e correttezza della comunicazione, e **normative**, legate alla possibilità che siano rispettate o meno determinate norme. La fiducia influenza così le decisioni prese dai soggetti, le interazioni e gli scambi all’interno della società, quindi questa influenza positivamente la socialità e le relazioni.

Il concetto di fiducia ha assunto una posizione di rilievo anche in ambito economico influenzando positivamente le transazioni economiche, questo accade perché gli scambi possono avvenire solo in condizioni di fiducia reciproca tra le parti. Detto ciò si intuisce come la fiducia diventa una voce che incide fortemente sul risparmio, perché permette di ridurre i meccanismi di controllo e sorveglianza. Questa prospettiva appartiene sia alle economie arretrate che devono raggiungere questo stadio come prerequisito per inserirsi vantaggiosamente sul mercato, sia alle economie più avanzate che devono conservare questo stadio e rinnovare la fiducia grazie all’interazione sociale.

**Hirsh** vedendo nella fiducia la condizione in cui sono presenti aspettative di reciprocità sul lungo periodo arriva a definire la fiducia come un “**bene pubblico**”.

### Questioni aperte

- 1) La fiducia interpersonale è un elemento necessario dello scambio sociale?
- 2) La società contemporanea è caratterizzata da due elementi, da un lato una crescente complessità strutturale e dall’altro da una crescente dissociazione individuale. Alla luce di queste due tendenze che

Morti sul lavoro: più di tre al giorno e 27 invalidi permanenti



**Art.1**

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

**Art.32**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Art. 35.

**Art.35**

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.  
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.  
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.  
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

possono compromettere la vita sociale anche perché possono cambiare i rapporti fiduciari che la dovrebbero caratterizzare, quali sono le condizioni che permettono alla società di continuare ad esistere? Cosa tiene insieme la società? Quanto le relazioni possono incidere sul legame sociale?

**3)** In una società multiculturale, vi è il rischio che pregiudizi e diffidenza ostacolino le relazioni interpersonali che generano fiducia? Quanto ne risentirebbe la tenuta del legame sociale?

### fondata sul lavoro

**Art.1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.**

Il 26 gennaio **1955**, a Milano, **Piero Calamandrei** incontrò gli studenti e parlò loro della Costituzione: la spiegazione del legame tra l'articolo 34, l'art. 3 e l'art. 1 fu l'*incipit* del suo discorso. Ripercorrendo la relazione che unisce tra loro i tre articoli, è possibile rintracciare il senso profondo che sostenne la scelta fatta dai padri costituenti di indicare, nel primo articolo della Costituzione, il **lavoro come primo principio fondamentale** e fondante la Repubblica democratica italiana.

Calamandrei disse: «L'art. 34 dice: *“I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*. Eh! E se non hanno mezzi? Allora nella nostra costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la costituzione, il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti a voi. Dice così: *“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: quindi **dare lavoro a tutti**, dare una **giusta retribuzione** a tutti, dare la **scuola** a tutti, dare a tutti gli uomini **dignità di uomo**. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo (*“L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”*) corrisponderà alla realtà.

Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa **uguaglianza di fatto**, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una **democrazia puramente formale**, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società».

Dalle parole di Calamandrei emerge che il **lavoro**, la garanzia del lavoro, le condizioni di lavoro, la retribuzione del lavoro diventano il criterio con cui misurare l'uguaglianza di fatto degli uomini, quindi la democrazia o l'assenza di democrazia nella Repubblica.

Una Repubblica democratica fondata sul lavoro deve quindi assicurare a tutti la possibilità di lavorare, perché tutti i lavoratori – non una parte, non quelli che fanno solo alcuni lavori – devono essere nelle **condizioni materiali e spirituali** di contribuire all'organizzazione della vita politica, economica e sociale del Paese; in più - e questo è indicato da Calamandrei come il principio più importante di

tutta la Costituzione - è **compito della Repubblica eliminare gli ostacoli** che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini perché tutti i lavoratori siano partecipi del processo di costruzione dello Stato. Questo significa che la mancanza del lavoro, l'esclusione dall'accesso al lavoro sono segni di mancanza di libertà e di uguaglianza e che è dovere della Repubblica offrire agli uomini privi di mezzi le risorse per studiare e lavorare.

### Questioni aperte

61

- 1) Perché proprio il lavoro venne indicato dai padri costituenti come principio fondamentale della Repubblica democratica? Che cosa offre il lavoro di diverso rispetto all'adesione ad un credo religioso o ad un partito politico?
- 2) Ai tempi del multiculturalismo, che significato assume l'articolo 1 della Costituzione? Può, il lavoro, grazie al fatto di dover essere garante e misura di uguaglianza e di democrazia, diventare principio con cui amministrare e con cui reggere il pluralismo?
- 3) Come si possono definire le attuali condizioni di lavoro? In Italia e all'estero?

### identità e rappresentazioni

**Rappresentazione**, dal vocabolario della lingua italiana Sabatini Coletti: **raffigurazione** attraverso segni, simboli o parole di entità concrete o astratte; allestimento e presentazione al pubblico di uno spettacolo teatrale o cinematografico.

Quindi si può dedurre che rappresentazione significa, altresì, **comunicazione**: non necessariamente della realtà tout court, ma comunque comunicazione di un evento, di un fenomeno, di una dinamica; probabilmente significa anche costruzione (o per lo meno tentativo di costruzione) di un senso comune o di un immaginario collettivo. E in una certa misura e in senso lato, rivolgendosi a un pubblico. Con il termine "**rappresentazioni sociali**" si fa riferimento a sistemi di: valori, idee, pratiche, che si formano all'interno e grazie alla comunicazione interpersonale e sociale.

Esse rappresentano una teoria che ci consente di deliberare sugli individui; sono dunque l'elaborazione di un oggetto sociale da parte di una comunità che permette ai suoi membri di comportarsi e di comunicare in modo comprensibile. La teoria delle rappresentazioni sociali si è ispirata alla nozione di "**rappresentazioni collettive**" impiegata da **Durkheim** in un saggio del 1898. Le rappresentazioni collettive rappresentano l'insieme delle **credenze comuni** a un gruppo sociale: i **miti**, la **scienza**, la **morale**, la **religione**.

Le rappresentazioni sociali: forniscono un **ordine al mondo**, aiutano la comunicazione e l'**interazione sociale**, demarcano e consolidano i gruppi, rendono **familiare** il non familiare.

L'identità è probabilmente più difficile da classificare, per gli svariati ambiti che può riguardare, per la declinazione che assume a seconda del contesto in cui viene utilizzata: ad es. identità nazionale, o identità sessuale, o identità religiosa. Il dizionario Sabatini Coletti riporta molte accezioni del termine, ma soffermandoci su quelle più interessanti, si trova che: [fig.] complesso di caratteri che **distingue una persona o una cosa da tutte le altre**, anche semplicemente il nominativo di una persona; [estens.] **consapevolezza di sé come individuo**.

Una definizione generica potrebbe riguardare le sue caratteristiche: per dirla con Francesco **Remotti**, *l'identità si avvinghia alla particolarità, perchè la particolarità è garanzia di coerenza, e la coerenza*

è un valore tipico dell'identità. Per avere identità occorrono infatti la continuità nel tempo, per un verso, e la coerenza sincronica dell'assetto. Quanto più si è particolari, tanto più si hanno garanzie di coerenza e di continuità e dunque di incremento del valore d'insieme dell'identità. [...] Il prezzo della coerenza consiste nella particolarità, ovvero nell'incompletezza.

Ma l'identità può diventare **escludente**; può generare (e lo ha già fatto) scismi, terrorismo, violenza, separatismo: in una certa misura può produrre gli effetti opposti alle motivazioni per le quali viene utilizzata. Parlare di identità è sempre estremamente **delicato e rischioso**, forse, se non si ha la capacità di rapportarsi con il termine direttamente più complementare, e cioè **alterità**.

I rischi delle **derive identitarie** sono citati anche da **Amartya Sen**: *la concezione dell'identità influenza, sotto molti e diversi aspetti, il nostro pensiero e le nostre azioni... La suddivisione della popolazione mondiale secondo le civiltà o secondo le religioni produce un approccio [...] 'solitarista' all'identità umana, approccio che considera gli esseri umani membri soltanto di un gruppo ben preciso [...] che può essere un buon metodo per interpretare in modo sbagliato praticamente qualsiasi abitante del pianeta [...] l'imposizione di una presunta identità unica spesso è una componente fondamentale di quell'arte marziale che consiste nel fomentare conflitti settari [...] il mondo suddiviso secondo un unico criterio di ripartizione è molto più conflittuale dell'universo di categorie plurali e distinte che plasma il mondo in cui viviamo [...] l'illusione del destino, in particolare quando è legata a determinate identità uniche alimenta la violenza [...] dobbiamo avere piena consapevolezza di possedere molte e distinte afflizioni.*

### Questioni aperte

- 1) L'identità religiosa, in particolare quella cristiana, è da sempre al centro di questioni e diatribe politiche. Ad esempio nel caso della discussione sulla Costituzione dell'Unione Europea: se debba contenere o no al suo interno il riferimento ai valori cristiani. E' espressione di identità comune, per tutti gli europei, o è fonte di divisione e di fratture?
- 2) Esiste un'identità italiana e se sì a quali riferimenti si può ascrivere? Ci sono tratti distintivi che hanno accomunato gli italiani e che oggi determinano la loro identità?
- 3) I vari movimenti secessionisti e indipendentisti che fanno riferimento alla propria identità, sono solo il residuo folkloristico di un passato lontano, o hanno ragione di esistere e di rivendicare il proprio posto nel mondo, seppur globalizzato? L'Ulster, i paesi Baschi, il Kosovo, la zona del Caucaso, o gli altri esempi di rivendicazione di autonomia, sono importanti confronti di democrazia o rigurgiti di campanilismo e identità escludente (al punto da generare, in molti di questi casi, fenomeni di terrorismo)?
- 4) Le rappresentazioni implicano necessariamente una sintesi, una canalizzazione del consenso, una necessaria delega: ma a favore di chi? Possono determinare la nascita di elites dominanti, a scapito di coloro che dovrebbero essere rappresentati?
- 5) Chi può rappresentare la realtà, a prescindere dal grado di obiettività con cui lo fa, controlla gli altri? Quanto potere effettivo ha e, di contro, che limiti dovrebbe avere?

63

Là dove  
c'era  
l'erba...



...ora c'è  
un ...  
videogioco!!!

**Art. 32**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ...

## il riconoscimento

La “categoria” del **riconoscimento** ha una storia non troppo consolidata rispetto agli altri concetti che caratterizzano il lessico filosofico, giuridico e politico. Il concetto di riconoscimento è strettamente connesso a quelli di identità, multiculturalismo, cittadinanza, diritto; anzi si potrebbe oggi sostenere che tutti i concetti sopra citati abbiano un unico denominatore: il riconoscimento.

Un individuo esiste socialmente in quanto riconosce l'altro e ne è riconosciuto. Riconoscere l'altro significa renderlo **socialmente rilevante e visibile**: significa garantirgli qualcosa e attendersi qualcosa, assegnargli un ruolo nel complesso scacchiere della società, attribuirgli diritti e doveri. Il riconoscimento dell'altro, della sua soggettività, implica necessariamente il riconoscimento dei suoi diritti e di una sua qualche identità politico-giuridica. Oggi si è soliti parlare di una “**lotta per il riconoscimento**”, meglio definibile come una lotta per i diritti ed è difficile elencare tutti i casi che sono soggetti a questa denominazione. La lotta per il riconoscimento può infatti essere intrapresa per la rivendicazione di un diritto individuale, come ad esempio il portare il velo in una società di tipo occidentale, può invece essere condotta per la rivendicazione di diritti collettivi che una minoranza all'interno di uno Stato vuol vedere concessi, come quelli avanzati dalla popolazione francofona del Quebec in Canada o quelli dei catalani e dei baschi in Spagna.

### La tripartizione

Il riconoscimento, ad un **primo stadio** può esser visto come “**riconoscimento affettivo**” che si riscontra a partire dalle relazioni primarie come l'**amore**, l'**amicizia** e la **famiglia** dove gli individui hanno una relazione che potrebbe esser definita “familiare” gli uni con gli altri. Il **secondo stadio** è quello del “**riconoscimento giuridico**” che si fonda sulla nozione di **rispetto dell'altro**. E' a partire da questo stadio che si può vantare la pretesa di veder riconosciuti i diritti a livello istituzionale.

A questo proposito è interessante vedere come nelle precedenti formulazioni dello stato di diritto, il diritto di voto era una prerogativa di pochi per diventare poi un diritto garantito a tutti.

Il **terzo e ultimo stadio** è quello associato alla “**stima sociale**” che si esplica nelle relazioni che gli uomini intrattengono con altri con i quali non vi sono relazioni prossime come nel caso del sistema lavorativo. Il riconoscimento dell'altro e l'attribuzione dei diritti non è però un processo semplice e indolore. Attribuire diritti significa incidere sulla **ripartizione del potere e delle risorse**; significa introdurre criteri di valutazione e di differenziazione fra i soggetti, significa premiare alcuni soggetti e penalizzare altri. Emerge il problema dell'**eguaglianza** e delle **differenze**. Tutti appartengono alla medesima comunità politica, ma le modalità dell'appartenenza variano notevolmente. Il soggetto è definito non solo dall'appartenenza, ma anche dalle differenze (politiche, giuridiche, economico-sociali, culturali) che lo caratterizzano e lo distinguono dagli altri membri della medesima comunità. La stratificazione sociale incide a fondo sulla determinazione dell'identità individuale.

I membri di una comunità politica entrano regolarmente in un qualche rapporto con soggetti appartenente a “comunità altre”. Si pone anche in questo caso il problema del riconoscimento dei soggetti e della valutazione delle loro differenze: queste differenze ora però non nascono dalla stratificazione sociale interna a una determinata comunità, ma traggono origine dall'appartenenza dei soggetti a una comunità diversa.

### Questioni aperte

1) Tralasciando per ora il riconoscimento nel contesto “familiare” che potrebbe essere fuorviante, i problemi che più strettamente interessano la sfera politica riguardano la seconda (soprattutto) e la terza nozione di riconoscimento. I problemi sorgono quando vengono attivati, nei confronti di un soggetto o di una classe di soggetti, dispositivi di espulsione: si disconoscono alcuni soggetti e il disconoscimento si traduce espellendoli dalla comunità, oppure, nel caso opposto, quando i soggetti ‘dentro’ (i membri di una determinata comunità politica) entrano in contatto con soggetti provenienti da ‘fuori’, con soggetti ‘estranei’ in ragione della loro originaria appartenenza e identità, appunto con ‘stranieri. Quando una minoranza chiede con insistenza il suo riconoscimento giuridico è sottolinea la propria differenza e ne chiede tutela da parte delle istituzioni.

2) Chi e come, oggi, nelle società democratiche può richiedere il riconoscimento di diritti collettivi? Quali diritti dovrebbero ancora essere riconosciuti e perché? Perché dovrebbero essere riconosciuti i diritti rivendicati da una minoranza? Cosa comporta questo riconoscimento giuridico verso altre minoranze che non hanno ancora visto riconosciuti i loro diritti? Il riconoscimento di diritti collettivi potrebbe andare a discapito di quelli individuali già garantiti da un ordinamento giuridico oppure il riconoscimento dei diritti collettivi è già implicito in quelli individuali e così non è fondata la pretesa di quelle minoranze che li vogliono vedere riconosciuti e garantiti istituzionalmente?

3) Essendo il riconoscimento una categoria strettamente connessa a quella del multiculturalismo e del pluralismo quanto “multiculturalismo” una società pluralista è in grado di garantire o di sopportare? E se è in grado di garantirlo, quali politiche di riconoscimento dovrebbero essere attuate senza suscitare risentimento nei confronti di tutti coloro che non appartengono ad una minoranza?

### laicità e fondamentalismi

Il termine **laicità** significa “**popolo**”, ovvero una moltitudine di persone sottoposta ad un comando. Da qui, nei primi secoli dell’era cristiana, l’accezione ecclesiastica della parola, che veniva utilizzata per distinguere il clero, investito degli ordini religiosi (le guide spirituali), da chi non ne faceva parte, le pecore del gregge da condurre alla salvezza. Col tempo assume un significato più ampio, che sta ad indicare l’idea di separazione, reciprocamente rispettosa, tra l’ambito dei sentimenti, dei concetti e dei comportamenti riferiti alla sfera soprasensibile e di quelli legati all’esperienza mondana. Il principio di laicità dell’ordinamento giuridico italiano non è espressamente sancito dalla Costituzione, ma lo si desume dal combinato disposto di alcuni articoli posti a fondamento del modello democratico. E’ la Corte Costituzionale che, per prima, ne dà una definizione con la sentenza n. 203 del 1989, relativa all’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. In particolare, la Corte afferma che “il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica **non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione**, in regime di pluralismo confessionale e culturale”. Negli anni successivi, la Corte estende il concetto di laicità specificando che la laicità “comporta equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose” e caratterizza “in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (C. Cost. 329/1997; C. cost. 508/2000). Questa interpretazione delle norme costituzionali consente di parlare di una laicità aperta e positiva, in cui lo Stato mantiene una equidistanza da tutte le confessioni religiose, nell’ottica di

garantire il pieno sviluppo della persona e, allo stesso tempo, considera il fattore religioso rilevante, anche a livello sociale. Questa concezione si contrappone alla laicità intesa in **senso neutrale**, che comporta l'irrelevanza per le istituzioni pubbliche dei rapporti derivanti dalle convinzioni religiose dei suoi cittadini, in quanto fatti privati attinenti alla sfera personale. La trasformazione delle nostre società in **società multiculturali** con i conseguenti problemi di convivenza, ma anche di uguaglianza di trattamento; le varie crisi di identità messe in atto dai processi di globalizzazione, che hanno finito per favorire un ritorno della funzione identitaria della religione; le conseguenze sul piano dell'etica pubblica, e dunque della politica e del diritto, della rivoluzione genetica; queste ed altre cause di fondo hanno messo in crisi questi due modelli di laicità, costringendo a ripensare la natura, i presupposti, le modalità del patto sociale e dunque delle procedure democratiche che devono reggere una società post-secolare. Su questo sfondo, le richieste avanzate dalla **Chiesa cattolica** non fanno che mettere meglio a nudo o a fuoco la **crisi attuale della democrazia**, dei suoi fondamenti etiche mettere meglio a nudo o a fuoco la crisi attuale della democrazia, dei suoi fondamenti etici e della sua capacità di produrre decisioni condivise. Si veda in ultimo quanto osserva **Ferrari**: la laicità dello Stato «*esclude soltanto l'identificazione dell'ordine secolare con un ordine etico o religioso particolare e la conseguente trasformazione dei pubblici poteri in strumenti per formulare in modo uniforme le appartenenze ultime, le credenze e le preferenze dei cittadini. Ciò non significa eliminare dallo spazio pubblico ogni riferimento a questi valori ultimi, siano essi religiosi o non religiosi: significa semplicemente lasciare la loro definizione e proposizione ad una di agenzie che agiscono in regime di pluralismo e da cui la legislazione statale può essere influenzata (in proporzione alla ricezione di quei valori nel corpo sociale), ma non 'sequestrata' (nel senso che non può essere identificata con alcuno di quei sistemi di valori)*».

#### *Fondamentalismi*

Il concetto di "**fondamentalismo religioso**" ha conosciuto negli ultimi decenni un'ampia diffusione, sia nelle pubblicazioni giornalistiche, sia nel linguaggio comune. Questa popolarità del termine, tuttavia, è coincisa con una sempre minore precisione nel suo uso, che lo ha fatto identificare sempre più con l'estremismo religioso in genere, e in particolare con le sue manifestazioni violente e i fenomeni di terrorismo. Il concetto di fondamentalismo, del resto, non nasce nell'ambito del mondo islamico (a cui è stato applicato solo molto più tardi), ma all'interno del **Protestantesimo americano**. Negli Stati Uniti, infatti, a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento, si sviluppò un movimento religioso che intendeva reagire alle interpretazioni moderniste della Bibbia che dall'Europa si erano diffuse sul Nuovo Continente. Per opporsi a questa corrente teologica, i religiosi conservatori ribadirono invece con forza quelli che ritenevano i dogmi fondamentali del cristianesimo: fra il 1909 e il 1915, questi ultimi vennero così divulgati in una serie di volumetti chiamata *Fundamentals*. Dopo la Prima Guerra Mondiale, nacque con lo stesso scopo la *World Christian Fundamentals Association*; i membri del movimento iniziarono, così, ad autodefinirsi, comunemente, "**fondamentalisti**" (appunto nel senso di "ritorno ai fondamenti del Cristianesimo"). Nel nostro Paese, lo studio comparato del fondamentalismo si è affermato soprattutto grazie all'opera dei sociologi Renzo **Guolo** ed Enzo **Pace**, i quali nel loro volume intitolato *I fondamentalismi* hanno proposto una definizione più sintetica del fenomeno, che si articola in quattro punti principali:

**1.** Principio dell'**infallibilità** relativo al contenuto del **Libro sacro**, che va assunto nella sua interezza

## DILEMMA IN MISSIONE DI PACE



Se non impugno un fucile  
non posso difenderti  
se impugno un fucile  
non posso abbracciarti

L'Italia ripudia la **guerra** come  
strumento di offesa alla libertà  
degli altri popoli

Art. 11

e non può essere interpretato liberamente dalla ragione umana.

**2.** Principio dell'**astoricità** del Libro e della verità che esso contiene, la quale non può essere contestualizzata storicamente o adattata al mutare delle circostanze.

**3.** Principio della **superiorità sulla legge umana della Legge Divina**, la quale configura un “modello integrale di società perfetta”.

**4.** Primato del **mito di fondazione** che, rappresentando in maniera mitica la nascita della comunità dei credenti, funge contemporaneamente da legittimazione dell'assolutezza del sistema di credenza e da strumento di coesione per la comunità stessa.

### Questioni aperte

**1)** L'Italia si dichiara un Paese laico, rispettoso secondo Costituzione delle diverse fedi religiose, ma spesso si rivela influenzata dalla presenza del Vaticano e dalla sua influenza, vista anche la storia comune. Come conciliare le cose?

**2)** Il fondamentalismo è solo un'interpretazione radicale di una dottrina, o sconfinata nell'intolleranza e nella ricerca di conflitto?

**3)** Può esserci confronto pacifico e diplomatico tra dinamiche democratiche e fondamentaliste?

### multiculturalismo

Il **multiculturalismo** è quella concezione secondo la quale, in una società in cui sono presenti più culture e comunità, è desiderabile che esse convivano nel **reciproco rispetto** senza che vi sia un'assimilazione, diretta o indiretta, alla cultura e al gruppo dominante. E' una concezione cui si richiamano i gruppi minoritari che vogliono ottenere il riconoscimento della loro identità culturale, ritenendo che la garanzia dei diritti individuali offerta dalla democrazia liberale non protegga la propria cultura o i propri modi di essere e sia quindi necessario introdurre speciali diritti di gruppo.

Ha iniziato a diffondersi nella cultura nordamericana a partire dagli anni Sessanta in seguito alla crisi dell'ideologia del **melting pot**, del “crogiuolo” in cui la molteplicità etnica si fondeva in un'unità plurale; ideologia che nascondeva un'**assimilazione** alla classe dominante con il mantenimento della discriminazione nei confronti delle minoranze.

Il pensiero politico moderno, attraverso una strategia di esclusione, identifica, fin dalle costituzioni settecentesche, il **cittadino** con il “**maschio, adulto, bianco e proprietario**”.

Quindi, nel suo costituirsi, la modernità politica si fonda contemporaneamente sull'affermazione, dell'universalismo (che per definizione è includente) dell'eguaglianza e della libertà e sull'esclusione di fatto di vari “altri” (donne, poveri, popoli colonizzati, ecc.).

In particolare **l'invenzione della nazione** è stato un elemento rilevante nella costituzione di uno spazio omogeneo e includente da un lato ed escludente dall'altro. Il multiculturalismo si propone di reagire all'astrattezza dell'universalismo della modernità che ha ritenuto di poter eliminare la particolarità, la differenza, la dimensione della comunità. Nella sua formulazione più radicale il multiculturalismo si incontra con il comunitarismo: l'individuo viene riconosciuto pienamente come uomo e come cittadino solo in quanto membro di una comunità che gli permette di realizzare il suo progetto di vita. Prospettive più moderate sul multiculturalismo cercano di conciliare l'universalismo dei principi liberali con le rivendicazioni, basate sulla differenziazione dei diritti, dei gruppi e delle comunità. Il

multiculturalismo punta al riconoscimento di “**diritti collettivi**” riferiti a comunità, prima che a individui, e ritiene che anche i rapporti tra culture diverse, oltre a quelli tra individui, debbano richiamarsi ai valori della libertà e dell’eguaglianza.

Nei rapporti con lo Stato, si abbandona la classica coppia “Stato/cittadino” per passare al trio “Stato/comunità/cittadino”. L’individuo, in quanto soggetto di diritti e doveri, viene considerato solo in quanto **parte di una comunità**. Dal riconoscimento dell’eguaglianza al **riconoscimento della differenza**. Se tutti i gruppi e le culture devono essere messe sullo stesso piano, e hanno diritto a leggi che le proteggono, allora un cardine fondamentale del multiculturalismo è il riconoscimento della differenza, cioè del fatto che la **diversità tra culture va preservata**.

### Questioni aperte

- 1) Al centro del multiculturalismo c’è la nozione di identità culturale. Ma cos’è l’identità culturale?
- 2) Il multiculturalismo è all’origine della crisi di nozioni quali l’identità nazionale, la cittadinanza legata al territorio ecc.; come può adattarsi a società che hanno alla loro base quelle nozioni?
- 3) Il multiculturalismo è compatibile con l’idea dello Stato come spazio pubblico identico per tutti e neutro rispetto alle scelte di valore dei cittadini?
- 4) Il multiculturalismo ri-tribalizza e balcanizza le società? Riduce la coesione sociale?
- 5) Il liberalismo con la sua concezione di diritti individuali è compatibile con l’idea di diritti fruiti da comunità?
- 6) Il multiculturalismo congela gli individui all’interno della loro comunità e impedisce i processi di inclusione? Impedisce le appartenenze multiple che sono tipiche di una società pluralistica?

### nazione e nazionalismo

**Nazione** è il termine con cui si suole indicare una popolazione che abbia sperimentato per parecchie generazioni una **comunanza di territorio, di lingua, di cultura, di economia e di storia** tale che i membri ne abbiano una **coscienza precisa**. L’idea di nazione si è affermata col **romanticismo** e con la sua rivalutazione della tradizione. È divenuta un concetto delle scienze sociali alla fine del secolo scorso a opera di storici tedeschi, che videro nella nazione la forma più estesa di comunità. In generale e in prima affermazione il termine rinvia a una comunità di “nascita”. Il termine *natio* deriva da *nascor* e ribadisce la continuità semantica tra “nazionalità” e “appartenenza di sangue”.

Ma l’uso politico del concetto si fonda su un’altra tradizione: il termine, declinato in corrispondenza con quello di Costituzione, entra nel lessico politico moderno con la **Rivoluzione francese**. Ciò che fonda il nuovo concetto di nazionalità è il **quadro di diritti e di doveri**, uguale per tutti i cittadini, definito dal **patto costituzionale**. È su questa medesima base che **Mazzini** costruirà l’*endiadi* di nazione/Stato quale motore dell’unificazione nazionale italiana.

Le concezioni della nazione si possono dividere sin dall’inizio in due gruppi: quelle che ne affermano i **fondamenti “oggettivi”**, costituiti da elementi come una lingua, un religione, un’etnia, un territorio, una storia comuni; quelle che ne sottolineano il carattere **“soggettivo”**.

**Herder** (1744-1803) propose un’idea di nazione come **unità culturale e spirituale** del popolo di uno specifico territorio, mentre **Jean-Jacques Rousseau** (1712-78), la considerò come un prodotto

della **“volontà generale”** popolare. La più celebre formulazione della concezione volontaristica della nazione è stata quella data dallo storico e orientalista francese **Ernest Renan**, che, nel 1882 ne parlò come di una **“grande solidarietà”** e di un **“plebiscito di tutti i giorni”**, intendendo con ciò il periodico rinnovarsi di una di una volontà e di un sentimento di appartenenza: allo *ius sanguinis* (“diritto del sangue”) affermato dalla tradizione romantica, che credeva all’esistenza di una comunità etnico-culturale originaria, si contrappose lo *ius soli* (“diritto del suolo”), fondato sul rapporto storico evolutivo tra istituzioni, cittadini e territorio.

#### *Costruzione nazionale*

Alcuni autori (A.L. **Epstein**, W. **Condor**) privilegiano le dinamiche che investono dal basso la costruzione nazionale; secondo tale concezione la nazione viene prima perché è la forma più autentica e immediata del **legame sociale**, dello Stato. È questa la base su cui si fondano i processi di legittimazione dei fondamentalismi autonomisti o secessionisti delle cosiddette ‘nazioni senza Stato’. Altri autori (E. **Gellner**, B. **Anderson**, E.J. **Hobsbawn**) pongono l’accento sui processi di **costruzione politica dall’“alto” dell’identità nazionale**. La nazione secondo tale concezione è **coscientemente progettata dal potere** come modello di socializzazione degli individui in vista della loro integrazione alla comunità “giuridico-territoriale” dello Stato, per mezzo di agenzie (scuola, università, esercito, burocrazia) specificatamente votate a questo scopo. Le nazioni moderne sono comunità culturali e politiche che nascono alla fine del XVIII secolo sull’onda della Rivoluzione francese, allorché una certa ideologia, il nazionalismo, acquista una forte efficacia politica.

#### *Nazionalismo*

Secondo il **nazionalismo** il mondo si divide in nazioni, ciascuna delle quali caratterizzata da una propria specifica **natura** e da un proprio **destino**, nonché dalla condivisione di **peculiari tratti culturali o di valori etico-religiosi**. Pertanto la nazione ha diritto ad un’autonoma esistenza politica, non deve essere subordinata ad altre autorità esterne, e il potere politico legittimo è quello che riconosce il suo primato e la sua sovranità e che, in qualche modo, nasce dalla sua rappresentanza. L’ideologia del nazionalismo fornì ad aggregazioni sociali anche molto differenziate al loro interno strumenti di identificazione unitaria che agirono molto al di là della cerchia delle élites e raggiunsero, in taluni casi, gli strati profondi della popolazione.

Il nazionalismo spinge dunque alla formazione di movimenti politici che puntano alla liberazione della nazione o da regimi che ne limitano il primato (come nel caso della Rivoluzione francese) o da una condizione di sudditanza o di frammentazione politica (come nel caso dei processi di unificazione italiana e tedesca), e che spingono alla costruzione di Stati nazionali, i cui confini delimitano lo spazio territoriale della “patria”. Ma non necessariamente l’autonomia nazionale coincide con l’esistenza di uno Stato sovrano: il **sentimento nazionale** può conciliarsi (caso della Scozia e della Catalogna) con l’appartenenza a una formazione statale superiore che riconosca la dignità e limitate forme di autonomia a gruppi che convivono al suo interno; all’opposto l’appartenenza nazionale può unire Stati diversi e autonomi (caso della nazione araba).

Il sentimento nazionale non ha una natura ideologica univoca: esso può coniugarsi, come accade normalmente nel XIX secolo, a movimenti politici di ispirazione liberale e anche democratica; come può rientrare nella configurazione di ideologie reazionarie che immaginano la superiorità di un popolo

71

il punto è.....



Art.  
4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini

**il diritto al lavoro**

???

e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

e delle sue tradizioni: le discriminazioni, le persecuzioni ed i genocidi forniscono esempi storici di come il nazionalismo reazionario e violento abbia tentato di affermare la propria presunta preminenza su popolazioni ritenute inferiori.

### Questioni aperte

- 1) La nazione, il sentimento di appartenenza nazionale, costituisce ancora il principale fattore di formazione delle identità collettive come è stato in passato? Oppure oggi deve dividere questo ruolo con le religioni (o qualcos'altro ancora)?
- 2) L'attuale culto delle "piccole patrie" ripercorre le stesse strade dell'esaltazione ottocentesca delle nazioni e ne adotta gli stessi meccanismi, anche se poi di fatto tende a contrapporsi alle nazioni e a disgregarle?
- 3) Se nel passato il richiamo alla nazione è stato fonte sia di frammentazione che di ricomposizione politica e statale, oggi tale richiamo che ruolo svolge?
- 4) Se è più facile, dopo il 1989, indicare dove la questione nazionale disarticola e destabilizza precedenti equilibri, vi è qualche realtà in cui essa funziona da integratore?
- 5) La proliferazione di "mondi locali", interpretabile come una reazione ad un pianeta sempre più interdipendente economicamente ed omogeneo culturalmente, può essere sinonimo di difesa della differenza culturale e dell'autonomia politica o sinonimo di difesa di gretti particolarismi legati a ideologie regressive ed illiberali.
- 6) Gli Stati, costituitisi su base nazionale, sono in grado di far fronte a problemi che hanno cause e portata globale, sovranazionale?

### partecipazione

*L'insieme di azioni e di comportamenti che mirano a influenzare in maniera più o meno diretta e più o meno legale le decisioni nonché la stessa selezione dei detentori del potere nel sistema politico o in singole organizzazioni politiche, nella prospettiva di conservare o modificare la struttura (e quindi i valori) del sistema di interessi dominanti secondo due direzioni: conservazione o mutamento.* (Pasquino, 1997).

*Per partecipazione si intende il coinvolgimento dell'individuo nel sistema politico, a vari livelli di attività, dal disinteresse totale alla titolarità di una carica politica.* (Rush, 1992).

*L'insieme di quei comportamenti dei cittadini, orientati ad influenzare il processo politico.* (Axford, 1997).

*Forme di partecipazione*

**Inattivi:** Al massimo si informano o firmano una petizione.

**Conformisti:** Possono impegnarsi in forme convenzionali di partecipazione.

**Riformisti:** Partecipano in modo convenzionale fino ad abbracciare alcune forme legali di protesta.

**Attivisti:** Ampliano al massimo il repertorio della partecipazione fino ad includere forme non legali di protesta.

**Protestatari:** Adoperano tutte le forme non convenzionali ma rifiutano quelle convenzionali.

Le condizioni di fondo per la partecipazione sono: l'esistenza di un **sistema politico** di cui si è parte o di cui si aspira a far parte e l'esistenza di atteggiamenti o comportamenti concreti che tendono ad **in-**

**influenzare le decisioni** di coloro che detengono il potere ed il loro reclutamento politico per conservare o modificare il sistema. Tali fattori possono derivare dall'ambiente esterno, (ad esempio la presenza di stimoli politicamente rilevanti, il sistema sociale di appartenenza, le tradizioni culturali, il livello di modernizzazione), o da fattori personali. Per questi ultimi, si intendono **particolari atteggiamenti e credenze dell'individuo** o fattori di personalità, quali fiducia in sé stessi, dominanza, ecc. Un'altra determinante della partecipazione è la posizione sociale: status socioeconomico, livello di istruzione, età, genere, razza, residenza e così via.

*Ogni individuo viene a partecipare (...) con il coefficiente di differenziazione e disuguaglianza (...) che caratterizza la sua posizione nel sistema degli interessi privati.* (Pizzorno 1966)

*Partecipazione non convenzionale: un'azione di protesta, di sfida alle élites ed alle autorità pubbliche, di contestazione della struttura di interessi dominanti e del relativo sistema di valori, delle politiche formulate ed implementate.* (Raniolo, 2002)

#### Partecipazione sociale

Dalla nascita alla morte, ogni essere umano è un **partecipante**, in modo tale che né egli, né qualsiasi cosa egli faccia o patisca può essere compreso senza considerare il fatto che egli partecipa ad un ampio insieme di transizioni: a queste egli può contribuire, modificare, ma soltanto grazie al fatto che è ad esse un partecipante. La stessa partecipazione politica può essere più largamente intesa se riguardata nell'insieme dell'agire dei soggetti individuali e collettivi che, operando in vario modo nella "**società civile**", vengono ad incidere anche sulle problematiche relative al clima politico della comunità organizzata: non solo a livello valoriale ideologico, ma anche a livello di scelte e decisioni più concrete.

#### Questioni aperte

- 1) Esiste un problema di partecipazione dei giovani, oggi, alla vita politica?
- 2) A partire dalla classificazione delle forme di partecipazione, in quale categoria vi inserireste?
- 3) In che senso l'ambiente esterno e la condizione socio-economica influenzano il livello di partecipazione?
- 4) Nel nostro paese aumenta sempre più il numero di persone appartenenti a culture, paesi ed etnie differenti. In considerazione del fatto che una delle condizioni di fondo per la partecipazione è l'esistenza di un sistema politico di cui si è parte o di cui si aspira a far parte, come si può sviluppare una politica di integrazione e di maggiore spinta alla partecipazione?

#### pluralismo

Secondo la definizione di **Bobbio**, *nel linguaggio politico si chiama **pluralismo** quella concezione che propone come modello una società composta da più gruppi o centri di potere, anche in conflitto tra di loro, ai quali è assegnata la funzione di limitare, controllare, contrastare, al limite di eliminare, il centro di potere dominante identificato storicamente con lo Stato. In quanto tale il Pluralismo è una delle correnti del pensiero politico che si oppongono alla tendenza verso la concentrazione e l'unificazione del potere, propria della formazione dello Stato moderno.*

Il Pluralismo non va confuso con la **dottrina della separazione dei poteri** dello Stato: mentre quest'ultima propone una **divisione verticale** del potere dello Stato (si oppone alla sua indivisibilità),

il Pluralismo propone una **divisione orizzontale del potere** (si oppone alla sua concentrazione), è favorevole alla formazione di gruppi di potere diversi dallo Stato.

Il pluralismo si contrappone dunque alle varie forme di statalismo che affermano la necessità di concentrare tutto il potere nello Stato; ma si contrappone anche alle concezioni individualistiche della società e dello Stato che rivendicano il primato individuale.

Il Pluralismo si presenta come “una **garanzia dell’individuo** contro lo strapotere dello Stato, da un lato, e una **garanzia dello Stato** contro la frammentazione individualistica, dall’altro”.

E’ possibile indicare tre grandi forme di Pluralismo: quello **socialista**, quello **democratico**, quello **cristiano-sociale**.

Il Pluralismo socialista (non marxista) riconduce la possibilità dell’emancipazione umana non allo Stato ma alla **pluralità dei gruppi sociali** a cui l’individuo partecipa secondo i suoi bisogni e le sue inclinazioni. Il Pluralismo democratico pone l’accento sulla **pluralità dei centri di potere** in modo che nessuno possa essere interamente sovrano.

Anche il Pluralismo cristiano-sociale muove ovviamente dalla centralità dei gruppi sociali ma li concepisce non in conflitto fra di loro ma disposti secondo un ordine gerarchico che garantisce **l’ordinato svolgimento della vita civile**.

#### *Pluralismo e multiculturalismo*

Recentemente **Sartori** ha ripreso il tema del Pluralismo in polemica con certe forme di multiculturalismo. Ha distinto tra Pluralismo come **credenza**, Pluralismo **sociale** e Pluralismo **politico**. Il Pluralismo come credenza rimanda alla **secolarizzazione**: una cultura secolarizzata non può essere monistica. Il Pluralismo sociale implica non soltanto che una società sia socialmente differenziata ma che presenti al suo interno delle “**associazioni multiple**”, volontarie e non esclusive. Il Pluralismo politico rimanda alla **diversificazione del potere**.

Secondo Sartori, Pluralismo e multiculturalismo non sono di per sé nozioni antitetiche se il multiculturalismo è inteso come uno stato di fatto (quando cioè registra l’esistenza di una molteplicità di culture). Ma se esso è inteso come un valore (sinteticamente, esalta e tende a moltiplicare le differenze), allora entrano in conflitto. Infatti il Pluralismo **prende atto** del fatto che una società è **culturalmente eterogenea**, tutela le differenze ma **senza esaltarle**, anzi tende a frenarle non rinunciando a tendenze accomunanti. Il Pluralismo è preoccupato da una possibile disintegrazione della società come effetto delle pratiche multiculturali; una società pluralistica si riconosce in una diversità contenuta. Sartori pensa che si possa parlare di due versioni del **multiculturalismo**, una **pluralistica** (in cui il multiculturalismo sottostà ai criteri del Pluralismo, e quindi accettabile) ed una **antipluralistica**, e quindi inaccettabile.

Egli confronta la pratica dell’*affirmative action* con la politica del riconoscimento tipica del multiculturalismo antipluralista. Mentre la prima è una politica correttiva e compensativa atta a creare “**uguali opportunità**”, che giudica negativamente le differenze di origine, la seconda non considera ingiuste le differenze ma attacca le differenze ingiustamente misconosciute, con lo scopo di valorizzarle. La prima attraverso trattamenti diseguali persegue l’eguaglianza e l’integrazione, la seconda attraverso trattamenti diseguali persegue fini diseguali (diritti e doveri differenziati), producendo la “balcanizzazione” della società e gettando le basi per la sua disgregazione.

75

XX sec



XXI sec



**art.  
35**

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

### Questioni aperte

- 1) La democrazia è nata da una concezione individualistica della società che esaltava l'individuo sovrano che, con altri individui sovrani, creava lo Stato; emancipandosi quindi da quei corpi intermedi che avevano caratterizzato la società corporativa medievale e lo Stato di ceti precedente le monarchie assolute. Oggi invece chi è davvero politicamente rilevante non è l'individuo ma i grandi gruppi (di natura politica, economica, professionale ecc.). Oggi questi gruppi hanno un certo potere ed una certa autonomia rispetto al governo centrale che invece gli individui non hanno.
- 2) Coloro che fanno parte di gruppi con maggior peso economico o di altra natura hanno la possibilità di influire maggiormente sul processo di formazione delle scelte politiche, orientandole alla tutela dei loro interessi, a tutto svantaggio di quei cittadini che non sono associati o appartengono a gruppi meno importanti.
- 3) Il Pluralismo, indebolendo il potere centrale, può trasformare la società in un campo di battaglia tra gruppi dagli interessi contrapposti, producendo una sorta di neo-feudalesimo che mette a dura prova l'ordine politico e la convivenza.

### sovranità

*In senso lato, il concetto politico-giuridico di sovranità serve ad indicare il potere di comando in ultima istanza in una società politica e, conseguentemente, a differenziare questa dalle altre associazioni umane, nella cui organizzazione non vi è un tale potere supremo, esclusivo e non derivato. Tale concetto è strettamente legato a quello di potere politico: infatti, del potere, la sovranità vuole essere una razionalizzazione giuridica, nel senso di trasformare la forza in potere legittimo, il potere di fatto in potere di diritto. [...] Il termine sovranità appare, alla fine del Cinquecento, assieme a quello di Stato per indicare il potere statale, unico ed esclusivo soggetto della politica (Matteucci).*

#### *Sovranità e Stato*

Il concetto di **sovranità** quale *suprema potestas superiorem non recognoscens* risale alla nascita degli **Stati nazionali europei** e al corrispondente incrinarsi della concezione di un ordinamento giuridico universale che il mondo medievale aveva ereditato da quello romano. La dottrina della sovranità è lo **strumento politico-giuridico** con cui, nella storia dell'Europa moderna, il Principe costruisce lo **Stato accentratore**: elimina i poteri feudali, azzera i privilegi dei ceti, annulla le autonomie locali. L'affermazione della sovranità all'interno va di pari passo con l'affermazione della sovranità nei rapporti con i soggetti esterni: non vi è più un'autorità superiore (Papa o Imperatore) a cui bisogna soggiacere e che regola i conflitti, gli Stati sono tra di loro su di un piede di parità. Con il trionfo della valenza interna ed esterna della sovranità si è definitivamente fuori dal mondo medievale.

#### *Sovranità del principe e sovranità del diritto*

Seguendo lo sviluppo storico, se inizialmente la sovranità si presenta come **sovranità del principe**, con il costituzionalismo e lo Stato di diritto la sovranità si presenta come **sovranità del diritto**; infine con la dottrina democratica si giunge alla concezione della **sovranità del popolo**.

#### *Indebolimento della sovranità*

Con il diffondersi del **costituzionalismo**, che afferma l'esistenza di una **sfera di diritti non intacca-**

**bili dal potere sovrano**, si indebolisce la sovranità nella sua accezione originaria: infatti il costituzionalismo adotta strategie politiche e giuridiche volte a combattere la **concentrazione del potere**. Nella stessa direzione va il **federalismo** che mira a dividere e bilanciare i poteri.

Anche la concezione contemporanea del pluralismo mette capo allo stesso risultato, poiché descrive la società come costituita da una pluralità di gruppi in competizione tra di loro per condizionare il potere politico e afferma la desiderabilità di tale pluralità e poliarchia quale migliore condizione per massimizzare la libertà. In qualche modo si può dire che il pluralismo ripristina la realtà medievale dei corpi intermedi tra il sovrano e l'individuo. I nuovi scenari internazionali, sia sotto il profilo economico che politico-giuridico, contribuiscono alla crisi della sovranità, considerata nella sua valenza esterna. Le imprese multinazionali hanno poteri di decisione che si sottraggono spesso a qualunque controllo. Nelle **relazioni internazionali** assistiamo all'emergere di un **cosmopolitismo**, inteso come la concezione che opera per il riconoscimento di un diritto internazionale quale ordinamento giuridico sovrastatale, che rappresenta anch'esso un pericolo per la sovranità dei singoli Stati.

### Questioni aperte

- 1) Costituzionalismo, federalismo, pluralismo indeboliscono il potere sovrano tutelando diritti e libertà degli individui o dei gruppi. Fino a che punto è tollerabile questo indebolimento della forza coesiva rappresentata dalla sovranità? L'alternativa, in assenza di valori che producono coesione sociale, può essere il ritorno all'uso della forza da parte degli individui e dei gruppi per dirimere i conflitti sociali e politici?
- 2) In presenza di un corpo sociale che progressivamente prende congedo dalla sovranità, quali possono essere i valori di fondo condivisi, le regole del gioco, le nuove fedeltà che permettono il persistere della convivenza sostituendosi al potere sovrano, con il vantaggio di sottrarre la convivenza al dominio del "comando"?

### stato di diritto

La nozione di **stato di diritto** è una tra le più **controverse** e **fortunate** della scienza giuridica degli ultimi secoli. Lo Stato di diritto può esser visto, in senso lato, come un organismo politico che fonda la sua legittimità non sul potere arbitrario del sovrano ma su una **costituzione** che tutela i diritti fondamentali del cittadino e stabilisce la distribuzione del potere fra i vari apparati di governo. Il concetto di **Stato di Diritto** rimanda alla tradizione filosofica del "**governo delle leggi**" opposto a quello degli uomini, inteso nel suo duplice significato di governo *per leges* e governo *sub lege*. Nonostante vi siano state nella storia diverse teorie sullo Stato di Diritto è possibile rintracciare in queste esperienze presupposti ed elementi comuni che caratterizzano questa forma di Stato. I principi sui quali si fondano le teorie dello stato di diritto sono:

- a) Il principio di **diffusione del potere** che stabilisce:

Eguaglianza giuridica. Tutti gli individui sono eguali davanti alla legge;

Unicità del soggetto giuridico;

Certezza del diritto. Tutti i cittadini dovrebbero conoscere dei propri diritti e le leggi in vigore. Le leggi non devono avere efficacia retroattiva, soprattutto in materia penale;

Riconoscimento costituzionale dei **diritti soggettivi**

b) Il principio di **differenziazione del potere** che stabilisce:

Delimitazione dell'ambito di esercizio del **potere politico**. Il potere politico è autonomo rispetto a quello etico-religioso ed economico;

Separazione dei poteri;

Subordinazione del potere legislativo al rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione;

Autonomia del potere giudiziario.

#### *Il "Rechtsstaat" tedesco*

La nozione di Stato di Diritto è stata introdotta da **Robert von Mohl** negli anni '30 dell'Ottocento. Lo stato di diritto tedesco si affermerà solo nel corso della restaurazione successiva ai moti del '48 contrapponendosi allo Stato assoluto e a quello di polizia rielaborando in termini giuridici positivi elementi del pensiero liberale classico. Il *Rechtsstaat* tedesco concentra gli attributi della sovranità sul **potere legislativo** che gode così di un **assoluto primato** normativo sugli altri poteri; la tutela dei **diritti soggettivi** è affidata al **parlamento** mentre la costituzione, sebbene sia scritta, è subordinata alla legge. Il primato della legge si traduce nel cosiddetto "**principio di legalità**".

#### *Rule of Law, l'esperienza inglese*

Nello stato di **diritto inglese** la sovranità appartiene al **parlamento** (composto dalla Corona, la *Camera dei Lords* e da quella dei *Commons*) ed esercita il suo primato normativo quasi esclusivamente nei confronti del potere esecutivo. I principi base sui quali si edifica questo tipo di stato di diritto sono da rintracciarsi nella **eguaglianza giuridica dei soggetti**, posta indipendentemente dal rango e dalle condizioni economiche; nella tutela dei diritti soggettivi che è principalmente assicurata dalla giurisdizione delle Corti di *common law* ed infine nella sinergia normativa fra Parlamento e Corti giudiziarie. Infatti sebbene le Corti ordinarie non abbiano alcun titolo per sindacare gli atti del parlamento e non possano essere considerate come le garanti della costituzione hanno il dovere di applicare la legge nel rispetto dei "precedenti" e hanno la facoltà di interpretare la legge a seconda dei casi. Lo Stato di Diritto inglese è **privo di costituzione scritta**; questa infatti si riduce all'insieme delle **tradizioni giudiziarie**, degli **atti normativi** e delle **pratiche sociali** che nella storia inglese hanno limitato il potere esecutivo.

#### *Lo Stato di Diritto francese*

La "storia" dello Stato di diritto in **Francia** ha origine con la rivoluzione del **1789** con la quale veniva fondata la teoria della sovranità popolare e del Parlamento in quanto organo nel quale poteva esprimersi la **volontà del popolo**. Tutti i poteri venivano automaticamente subordinati a quello legislativo del Parlamento. La prima esplicita teoria dello Stato di diritto in Francia la si deve a **Raimond Carré de Malberg**, teoria che prende le distanze dalla trazione giacobina francese e tende a limitare i poteri del Parlamento in modo da evitare che in esso non vengano confusi il **potere costituente** (volontà generale) e il **potere costituito**. Secondo la teoria dello Stato di Diritto proposta da Malberg anche il **Parlamento** deve essere **subordinato al diritto** in quanto è un potere costituito e le sue funzioni devono essere sottoposte a limiti e controlli e i cittadini devono essere dotati di strumenti legali per opporsi alla volontà del legislatore quando questo viola i loro diritti.

**Questioni aperte**

- 1) La sensazione è che oggi tale centralità sia venuta meno, in una sorta di “erosione” del diritto. Se con le due guerre mondiali si ebbe una vera e propria “catastrofe” del diritto a partire dagli anni '90 del Novecento, sembra in atto una “erosione” del diritto la quale si manifesta nel fatto che le nostre democrazie costituzionali vedono il progressivo svuotarsi di contenuti delle costituzioni, l’imporsi di nuovi contenuti costituzionali a colpi di maggioranza.
- 2) A ciò si accompagna anche un’erosione del diritto pubblico: nel mondo di oggi, il mondo della “globalizzazione”, il diritto pubblico si svuota e si tende sempre più a parlare di *lex mercatoria*, ossia di un diritto che è commerciale più che statale (sono gli uffici giuridici delle multinazionali a fare il diritto). E’ possibile contrastare con mezzi giuridici il potere arbitrario delle grandi potenze economiche e militari?
- 3) Il diritto è eroso anche dal ritorno della guerra: essa, negli anni della “Guerra fredda”, non era scomparsa. A partire dagli anni '90, la guerra ritorna e viene giustificata come “interventismo umanitario”.



**culture** n. 18  
rivista semestrale

Diffusione Immagine editore  
via Carducci, 77 - 14100 Asti

ideazione e direzione: laurana lajolo  
direttore responsabile: valentina archimede

© associazione culturale Davide Lajolo onlus  
Via Alta Luparia, 5 - 14040 Vinchio (AT) - Tel. 0141.950.128 / 0141.212.884  
e-mail: laurana.layolo@fastwebnet.it

**prezzo: 6 euro**  
**abbonamento 10 euro a 2 numeri; 15 euro a 2 numeri di culture e a 2 numeri di**  
**culture/incontri (notiziario delle associazioni culturali)**  
**IBAN IT72M0608547800 000000020366**  
Copie arretrate: 6 euro

progetto grafico: luciano rosso

Registrazione Tribunale di Asti 3/03 del 28/7/2003  
ADL via Alta Luparia, 5 - 14040 Vinchio (Asti)

Finito di stampare maggio 2009  
Tipografia Fenoaltea, via Sanguanini, 23 - 14100 Asti

I manoscritti inviati non verranno restituiti.

**culture** resta a disposizione dei titolari di copyright che non è riuscita a raggiungere.



*Agenzia Generale - UNIASTI S.n.c.  
di Guttadauro & Concetti*

*Asti - Via Goito, 20/A  
tel. 0141.531.132 - fax 0141.353.998*